

«Servus melancholicus»

I «vitia animi» nella giurisprudenza classica

1. Le fonti giuridiche: 'vitia corporis' e 'vitia animi' — 2. 'Furor' e 'melancholia' — 3. La dottrina umorale e la teoria dei quattro temperamenti — 4. *Melancholia* temperamentale e degenerazione melancolica — 5. Visione giuridica dei *vitia animi*.

1. Dalla lettura dei frammenti contenuti in D. 21.1 relativi al dibattito giurisprudenziale sui vizi redibitori, si nota che giuristi appartenenti a periodi diversi, partendo dalla distinzione tra 'morbus' e 'vitium', si soffermano non solo sul significato da attribuire ai due termini, ma si dilungano sulla rilevanza delle singole malattie e dei singoli difetti, al fine di stabilire, in relazione a ciascuno di essi, quando si possa agire in base alle prescrizioni edittali con l'azione redibitoria¹.

¹) Sul più ampio tema dell'azione redibitoria si vedano: H. VINCENT, *Le droit des édiles. Etude historique et économique des prescriptions édilitiennes sur la vente et la garantie*, Paris, 1922, p. 35 ss., A. DE SENARCLENS, *L'extension de l'édit des édiles aux ventes de toute espèce de chose*, in «RH.», VI, 1927, p. 385 ss., O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³, Leipzig, 1927, rist. Aalen, 1985, (§ 293) p. 554 ss., R. MONIER, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, Paris, 1930, p. 32 ss., M. KASER, *Zum Ediktsstil* in «Festschrift F. Schulz», II, Weimar, 1951, p. 21 ss. (= ID., *Ausgewählte Schriften*, Napoli, 1976, I, p. 207 ss.), F. PRINGSHEIM, *The Decisive Moment for Aedilician Liability*, in «RIDA.», I, 1952, p. 545 ss. (= ID., *Gesammelte Abhandlungen*, II, Heidelberg, 1961, p. 171 ss.), V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*², Napoli, 1954, rist. 1990, vol. II, p. 353 ss., A. GUARINO, *L'editto edilizio e il diritto onorario*, in «Labeo», I, 1955, p. 295 ss. (= ID., *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, p. 267 ss.), G. IMPALLOMENE, *L'editto degli edili curuli*, Padova, 1955, p. 137 ss., E. VOLTERRA, *Intorno all'editto degli edili curuli*, in «Scritti U. Borsari», Padova, 1955, p. 3 ss. (= ID., *Scritti giuridici*, IV, Napoli, 1993, p. 467 ss.), A. GUARINO, *Ancora sull'editto edilizio*, in «Labeo», II, 1956, p. 352 ss., A. M. HONORÉ, *The History of the Aedilician Actions from Roman to Roman-Dutch Law*, in «Studies in the Roman Law of Sale (Dedicated to the memory of Francis de Zulueta)», Oxford, 1959, p. 132 ss., B. NICHOLAS, *Dicta promissave*, ivi, p. 91 ss., M. KASER, *Die Jurisdiktion der kurulischen Ädilen*, in «Mélanges Ph. Meylan», I, Lausanne, 1963, p. 173 ss. (= ID., *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli, 1976, p. 479 ss.), A. WATSON, *The Law of Obligations in the Later Roman Republic*, Oxford, 1965, p. 86 ss., G. THIELMANN, 'Actio redhibitoria' und Zufälliger untergang der Kaufsache (mit Beiträgen zur Frage der Pönalität der ädilizischen Klagen), in «Studi E. Volterra», II, 1971, p. 487 ss., A. BURDESE, 'Vendita (diritto romano)', in «NNDI.», XX, Torino, 1975, p. 594 ss., R. LEDERLE, *Mortuus redhibetur. Die Rückabwicklung nach Wandlung im römischen Recht*, Berlin, 1983, in particolare p. 16 ss., P. MADER, *Mortuus redhibetur? Eine Untersuchung zum ädilizischen Sachmängelrecht*, in «ZSS.», CXIV, 1984, p. 206 ss., A. WATSON, *Roman Slave Law*, Baltimore, 1987, p. 49 ss., ID. *Slavery and the Development of Roman Private Law*, in «BIDR.», XC, 1987, p. 108, M. MEMMER, *Der 'schöne Kauf' des 'guten Sklaven'. Zum Sachmängelrecht im Syrisch-römischen Rechtsbuch*, in «ZSS.», CXX, 1990, p. 1 ss., M. TALAMANCA, 'Vendita (diritto romano)', in «ED.», XLVI, Milano, 1993, p. 379 ss., G. HAMZA, *Osservazioni sul sistema postclassico della garanzia dei vizi nella compravendita romana*, in «Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestinensis», IV, 1993-1994, p. 24 ss., L. MANNA, *Actio redhibitoria e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, Milano, 1994, p. 173 ss., A. GUARINO, *Tagliacarte*, in «Labeo», XLI, 1995, p. 304, N. BELLOCCI, *Il tentato suicidio del servo: aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei severi*, in «SDHI.», LXIII, 1997, p. 259 ss., E. JAKAB, 'Praedicere' und 'cavere' beim Marktkauf. *Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München, 1997, p. 123 ss., M.J. SCHERMAIER, *Auslegung und Konsensbestimmung. Sachmängelhaftung, Irrtum und anfängliche Unmöglichkeit nach römischem Kaufrecht*, in «ZSS.», CXXVIII, 1998, p. 235 ss., C. BALDUS, *Una actio experiri debet? Zur Klagenkonkurrenz bei Sachmängeln im römischen Kaufrecht*, in «Orbis Iuris Romani», V, 1999, p. 20 ss., W. ERNST, *Neues zur Sachmängelgewährleistung aufgrund des Adilenedikts*, in «ZSS.», CXXIX, 1999, p. 208 ss., D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*², Padova, 1999, p. 113 s., L. GAROFALO, *Studi*

Nella *sedes materiae* il richiamo esplicito al caso del '*servus melancholicus*' compare una sola volta e precisamente nel punto in cui Paolo (D. 21.1.2) esclude che in tale ipotesi l'*emptor* possa agire con l'azione edilizia, risultando così considerare la *melancholia* alla stregua di un *vitium animi* e non di un *vitium corporis*. Infatti, la disposizione dell'Editto a carico del venditore, in base alla quale '*qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitii cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit*'², viene intesa dalla giurisprudenza, come si vedrà meglio nelle pagine seguenti, nel senso dell'imposizione al *venditor* del dovere di dichiarare le malattie e i difetti corporali di cui sia affetto lo schiavo, ma non del dovere generale di denunciare tutti quei *vitia* rientranti nella generica e difficilmente definibile categoria dei *vitia animi*³, tanto che per questi ultimi gli edili hanno preferito precisare quali fossero quelli per i quali era imposta al venditore una simile dichiarazione. Il breve escerto di Paolo relativo al *servus melancholicus* si inserisce nella *sedes materiae* tra un lungo frammento ulpiano e due passi successivi, di cui uno di Gaio e l'altro ancora di Ulpiano: in questi viene espressa in maniera relativamente più esaustiva la regola già ricordata, secondo la quale, qualora si sia in presenza di un vizio dell'animo – che, ovviamente, non rientri tra quelli indicati nell'Editto degli edili curuli, né sia conseguenza di un *vitium corporis*⁴ – non sarà possibile agire con la *redibitoria*, ma ci si dovrà accon-

sull'azione *redibitoria*, Padova, 2000, e F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in «Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli incontri capresi di storia dell'economia antica», Bari, 2000, p. 31 ss.

²) Cfr. Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.1.pr.-1: '*Labeo scribit edictum aedilium curulium de venditionibus rerum esse [tam earum quae soli sint aut mobiles aut se moventes]. Aiunt aediles: 'qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitii cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia veniunt, palam recte pronuntiant, quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicitur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur. si quid autem post venditionem traditionemque deterius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post venditionem natum acquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituat. item si quas accessiones ipse praestiterit, ut recipiat. item si quod mancipium capitale fraudem admiserit, mortis consciscendae sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias intronmissus fuerit, ea omnia in venditione pronuntiant: ex his enim causis iudicium dabimus. hoc amplius si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicitur, iudicium dabimus*'. Cfr. anche Aul. Gell., *noct. Att.* 4.2.1: '*In edicto aedilium curulium, qua parte de mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fuit: 'Titulus servorum singulorum scriptus sit curato ita ut intellegi recte possit quid morbi vitii cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit*'. Su D. 21.1.1.pr. cfr. anche IMPALLOMENE, *L'edicto*, cit., p. 265 ss., U. MANTHE, *Zur Wandlung des servus fugitivus*, in «T.», XLIV, 1976, p. 136 nt. 3, MADER, *Mortuus*, cit., p. 220 nt. 81, A. WATSON, *Sellers' Liability for Defects: Aedilician Edict and Praetorian Law*, in «*Jura*», VIII, 1987, p. 171 e nt. 9, e MANNA, *Actio redibitoria*, cit., p. 1 ss. Su D. 21.1.1.1 cfr. altresì IMPALLOMENE, *op. cit.*, p. 5 ss., M. BALZARINI, *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel mondo romano*, Padova, 1969, p. 342 ss., A. WATSON, *The Imperatives of Aedilician Edict*, in «T.», IX, 1971, p. 73 ss., A. WACKE, *Der Selbstmord im römischen Recht und in der Rechtsentwicklung*, in «ZSS.», CX, 1980, p. 71 e nt. 189, IMPALLOMENE, *rec. a LEDERLE, Mortuus redhibetur*, cit., in «*Jura*», IV, 1983, p. 215 e p. 217, G. MACCORMACK, *Juristic Use of the Term Dolo: Contract*, in «ZSS.», CXIII, 1983, p. 523 e 530, S. WEYAND, *Kaufverständnis und Verkäuferhaftung im klassischen römischen Recht*, in «T.», LI, 1983, p. 249 e nt. 126, MADER, *Mortuus*, cit., p. 222 e 226, S. WEYAND, *rec. a LEDERLE, op. cit.*, in «T.», LIII, 1985, p. 381, G. CAMODECA, *Le «emptiones» con «stipulatio duplae» dell'archivio puteolano dei Sulpicii (TP. 98; 57; 103)*, in «*Jabeo*», III, 1987, p. 173 s., e MANNA, *op. cit.*, cit., p. 1 ss.

³) Non è qui possibile puntualizzare l'esatto significato che il termine '*animus*' ha via via assunto nel mondo antico sia a seconda delle varie epoche sia in relazione alle diverse costruzioni scientifico-filosofiche, specie nella sua contrapposizione ad '*anima*' (cfr. Isid., *etym.* 11.1.10-11: '*quid est enim emittre spiritum nisi quod animam ponere? sed anima dicta propter quod vivit: spiritus autem vel pro spiritali natura, vel pro eo quod inspiret in corpore. item animum idem esse quod animam; sed anima vitae est, animus consilii. unde dicunt philosophi etiam sine animo vitam manere, et sine mente animam durare; unde et amentes. nam mentem vocari, ut sciat: animum, ut velit*'): si vedano in particolare R.B. ONIANS, *The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate*, Cambridge, 1954², rist. 1998, trad. it. – *Le origini del pensiero europeo intorno al corpo, la mente, l'anima, il mondo, il tempo e il destino* –, Milano, 1998, specie p. 201 ss., e J. BAYET, *Les plus anciennes conceptions du psychisme chez les Grecs et chez les Latins* (1952), in *Croyances et rites dans la Roma antique*, Paris, 1971, p. 224 ss. (cfr. tra l'altro F. ZUCCOTTI, «... *Qui fruges excantassit* ...». *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo «excantare» e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII,8*, in «Atti del III Seminario romanistico-gardesano», Milano, 1988, p. 186 ss.).

⁴) Il *vitium animi* dà luogo alla *redibizione* anche nel caso in cui il venditore abbia espressamente dichiarato che il medesimo non esiste. Cfr. Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.4.4: '*In summa si quidem animi tantum vitium est, redhiberi non potest, nisi si dictum est hoc abesse et non abest: ex empto tamen agi potest, si sciens id vitium animi reticuit: si autem corporis solius vitium est aut et corporis et animi mixtum vitium, redhibitio locum habebit*'. (si veda MANNA, *Actio redibitoria*, cit., p. 42 s. e nt. 23).

tentare di esperire l'*actio ex empto*:

Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.1.10-11: Idem Vivianus ait, quamvis aliquando quis circa fana bacchatus sit et responsa reddiderit, tamen, si nunc hoc non faciat, nullum vitium esse. neque eo nomine, quod aliquando id fecit, actio est, sicuti si aliquando febrem habuit: ceterum si nihilo minus permaneret in eo vitio, ut circa fana bacchari soleret et quasi demens responsa daret, etiamsi per luxuriam id factum est, vitium tamen esse, sed vitium animi, non corporis, ideoque redhiberi non posse, quoniam aediles de corporalibus vitiis loquuntur: attamen ex empto actionem admittit. Idem dicit etiam in his, qui praeter modum timidi cupidi avarique sunt aut iracundi⁵;

Paul. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.2: vel melancholici⁶;

Gai. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.3: vel protervi vel gibberosi vel curvi vel pruriginosi vel scabiosi, item muti et surdi⁷;

Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.4.pr.-1: ob quae vitia negat redhibitionem esse, ex empto dat actionem. Sed si vitium corporis usque ad animum penetrat, forte si propter febrem loquantur aliena, vel qui per vicos more insanorum deridenda loquantur, in quos id animi vitium ex corporis vitio accidit, redhiberi posse⁸.

In queste note si tenterà dunque di chiarire qual è stata la considerazione giuridica della *melancholia* ai fini redibitori, alla luce sia dei frammenti di commento al testo dell'Editto edilizio situati nella *sedes materiae*, sia del contenuto della teoria umorale e di quella temperamentale, sia dell'influenza che tali

⁵) Ulpiano (1 *ed. aed. cur.* = 82 *ad ed.*) riporta il pensiero di Viviano: cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, Leipzig, 1889, rist. Graz, 1960, II, c. 1226 n. 9. In relazione a D. 21.1.1.10 cfr. S. SOLAZZI, *Furiosus vel demens*, in «AG.», CXLIII, 1952, p. 23 s. (ora in *Scritti di diritto romano*, V, Napoli, 1972, p. 368); su D. 21.1.1.11 cfr. A. CARCATERA, *Le operazioni dell' 'avvocato'. Euristica e logica a fronte della 'narratio' dell'interessato*, in «SDHI.», LII, 1986, p. 84, in cui si fa notare come i giuristi abbiano tenuto conto delle caratteristiche delle persone, così come nel caso dei 'vitia' di schiavi 'timidi cupidi, avarique iracundi'.

⁶) Cfr. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1095 n. 833. Sul passo di Paolo (1 *ed. aed. cur.* = 79 *ad ed.*) si vedano MADER, *Mortuus*, cit., p. 220 nt. 82, WATSON, *Sellers' Liability*, cit., p. 173, e MANNA, *Actio redhibitoria*, cit., p. 48 s. e p. 261. Su Paolo si veda A. MANTELLO, *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, in «BIDR.», XCIV-XCV, 1991-1992, p. 349 ss.

⁷) Cfr. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 235 n. 378. Sul passo si veda C. LANZA, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di 'diritto classico'*, in «BIDR.», XC, 1987, p. 534 n. 201.

⁸) Anche qui Ulpiano riporta l'opinione di Viviano, continuando il discorso iniziato in D. 21.1.1.9 ('*Apud Vivianum quaeritur, si servus inter fanaticos non semper caput iactaret et aliqua profatus esset, an nihilo minus sanus videretur. et ait Vivianus nihilo minus hunc sanum esse: neque enim nos, inquit, minus animi vitiis aliquos sanos esse intellegere debere*'): si veda LENEL, *op. cit.*, II, c. 885 s., n. 1760, ove sono riuniti e posti uno di seguito all'altro D. 21.1.1.6-11, D. 21.1.4.pr.-6, D. 21.1.6.pr.-2, D. 21.1.8, D. 21.1.10.pr.-5, D. 21.1.12.pr.-4 e D. 21.1.14.pr.-9 (cfr. *ivi*, II, c. 1226 n. 9; per Viviano si veda altresì C. RUSSO RUGGERI, *Viviano giurista minore?*, Milano, 1997, p. 34 ss. e 143 ss.). Su D. 21.1.1.9 cfr. D. LIEBS, *Gemischte Begriffe im römischen Recht*, in «Index», I, 1970, p. 148, A. GUARINO, *Tagliacarte*, in «Labeo», XXVI, 1980, p. 274 (in cui si sottolinea come «il marchio, richiesto dagli edili curuli per l'impugnabilità della vendita, del vitium corporale, del difetto fisico» sussista non solo nel caso del servo 'furiosus', ma anche e soprattutto nell'ipotesi del 'lunaticus'), L. MINIERI, «*Vini usus feminis ignotus*», in «Labeo», XXVIII, 1982, p. 159 nt. 52 (il quale, richiamando il passo, osserva che il termine 'fanatici' viene impiegato per designare i seguaci dei culti demoniaci e bacchici), M. SARGENTI, *Interrogatio in iure. Iudicium noxale. Iudicium sine noxae deditione (Considerazioni su alcuni problemi della responsabilità noxale)*, in «SDHI.», XLVIII, 1982, p. 518 nt. 23 (che trattando dell'impiego del termine 'contumax' per qualificare atteggiamenti di rifiuto di fronte ad ordini magistratuali, osserva come quest'uso non sia esclusivo, tanto è vero che Ulpiano parla di 'contumacia' a proposito dei vizi dello schiavo venduto), WATSON, *Slavery*, cit., p. 108 e nt. 9 (che fa notare l'insistenza dei giuristi sul fatto che i difetti che devono essere dichiarati sono quelli fisici e non mentali, portando a titolo d'esempio, in nota, D. 21.1.1.9, oltre a D. 21.1.4.3-4), ID., *Sellers' Liability*, cit., p. 173 e nt. 16 (il quale osserva, inoltre, che nel caso di vendita di uno schiavo o di un animale affetto da un 'morbus' o da un 'vitium' non irrilevante, ma non grave al punto da dare luogo alla redibizione *ex edicto aedilicio*, sarebbe stato comunque possibile convenire con l'*actio ex empto* il venditore «who was aware of the defect and failed to disclose it ... and this means, of course, that he was liable for the non-disclosure in the praetor's court.»), e G. DE BONFILS, «*Honores*» e «*munera*» per gli ebrei di età severiana, in «Labeo», XLIV, 1998, p. 198 ss. (dove l'autore si sofferma sulla presenza nel testo del riferimento al vizio dell'essere 'superstitiosus'). Sul 'caput iactare' e il vaticinio nel mondo antico in relazione a D. 21.1.1.9 cfr. altresì E. NARDI, *Rabelais e il diritto romano*, Milano, 1962, p. 216 ss.. Su D. 21.1.4.pr. si veda LANZA, *Impedimenti*, cit., p. 533 nt. 201, e, infine, su D. 21.1.4.1, LIEBS, *Gemischte Begriffe*, cit., p. 148.

prospettive scientifiche possono aver avuto sull'atteggiamento dei giuristi nei confronti della melancolia.

Prendendo quindi le mosse dai commenti alle disposizioni edittali, si deve sottolineare che l'interesse della giurisprudenza romana per i vizi redibitori è attestata con sicurezza non solo dai numerosi passi del Digesto a ciò dedicati in maniera specifica, ma anche e soprattutto dalle copiose citazioni, all'interno di ciascun frammento, dell'opinione di molti di giuristi appartenenti a periodi storici diversi. Evidentemente, in un contesto in cui l'economia schiavistica conobbe il suo maggiore e più fervido sviluppo, la compravendita di *servi* assunse un ruolo centrale, al punto che divenne fondamentale provvedere in modo particolareggiato affinché il compratore fosse garantito della buona qualità del servo acquistato e della effettiva possibilità di uso dello stesso, per lo svolgimento delle attività cui era destinato.

Ciò premesso, si nota la tendenza tipicamente casistica della giurisprudenza romana⁹, che porta i vari giuristi ad affrontare ipotesi per ipotesi il problema se una determinata affezione dalla quale il servo è colpito possa o meno essere considerata alla stregua di un vizio redibitorio, in riferimento alle previsioni dell'Editto degli edili curuli.

I punti nodali su cui si impernia il dibattito giurisprudenziale e che sono quindi da approfondire sono, principalmente, tre, ossia: comprendere se i termini '*morbis*' e '*vitium*' siano sinonimi, indagando sul significato da attribuire ai sostantivi '*morbis*' e '*vitium*', quest'ultimo inteso sia '*corporis*' sia '*animi*'; cercare di stabilire se, in relazione alle patologie fisiche, a rilevare siano soltanto quelle sopraggiunte o anche quelle congenite e se siano mali redibitori solo quelli cronici o anche quelli temporanei, a loro volta lievi ovvero di una certa gravità; e infine, in riferimento ai vizi dell'animo, se siano da considerarsi redibitori solo ed esclusivamente quelli indicati nel testo dell'Editto, oppure se tale caratteristica sia estensibile anche ad altri, sulla base di una *ratio* generale comune a ciascun vizio redibitorio¹⁰.

Tra i passi contenuti in D. 21.1 (*de aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris*) che è necessario considerare in tale prospettiva quello più specifico risulta senza dubbio

Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.1.7: Sed sciendum est morbum apud Sabinum¹¹ sic definitum esse habitum cuiusque corporis contra naturam, qui usum eius ad id facit deteriolem, cuius causa natura nobis eius corporis sanitatem dedit: id autem alias in toto corpore, alias in parte accidere (namque totius corporis morbus est puta φθίσις febris, partis veluti caecitas, licet homo itaque natus sit): vitiumque a morbo multum differre, ut puta si quis balbus sit, nam hunc vitiosum magis esse quam morbosum¹².

⁹) Cfr. in breve L. VACCA, *Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano. Ristampa con appendice*, Milano, 1982, specie p. 93 ss.

¹⁰) Sui vizi presi in considerazione dall'Editto degli edili curuli cfr. IMPALLOMENE, *L'editto*, cit., p. 5 ss., e MANNA, *Actio redhibitoria*, cit., p. 33 ss.

¹¹) Sul frammento, per quello che riguarda il problema di attribuzione dello stesso a Masurio Sabino o a Celio Sabino, si vedano F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1953², trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 339, R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, p. 153 e nt. 42, e R. ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova, 1983, p. 258 nt. 299 (cfr. in generale F. SCHULZ, *Sabinus-Fragmente in Ulpianus Sabinus Commentar*, Halle, 1906, rist. in «Labeo», X, 1964, p. 50 ss.).

¹²) Sulla definizione di '*morbis*' si veda MARTINI, *op. cit.*, p. 144 e nt. 17, cfr. inoltre A. CENDERELLI, *Ricerche su Sesto Pedio*, «SDHI», XLIV, 1978, p. 424 e nt. 163, il quale richiama in nota D. 21.1.1.1 e D. 21.1.1.7, dopo aver precisato nel testo che, parlando l'Editto di '*morbis*', «è necessario (perché si possa pretendere la *redhibitio*) che determinate manifestazioni di comportamento dello schiavo trovino, in concreto (e qui si torna all'importanza dell'aggancio casistico), riscontro in una causa patologica oggettiva». Su D. 21.1.1.7 cfr. anche LANZA, *Impedimenti*, cit., p. 485 e nt. 45 e p. 488 nt. 52, il quale sottolinea che nel frammento emerge con una certa evidenza l'interesse ad una riduzione di funzionalità, (rimandando – nt. 45 – a H. HONSELL, *Von den ädilizischen Rechtsbehelfen zum modernen Sachmängelrecht*, in «Gedächtnisschrift W. Kunkel», Frankfurt a.M., 1984, p. 58). L'autore aggiunge, poi, alla nt. 52, che il passo è ritenuto interpolato da molti, tra i quali ricorda F. SCHULZ, *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen, 1916, p. 22, G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen, 1920, p. 315. Sul passo si veda anche D. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978, p. 142 ss. nt. 44. Cfr. inoltre F. HORAK, *Dogma und Dogmatik. Zur Genese und Entwicklung eines Begriffs in der Wissenschaftsgeschichte*, in «ZSS», CXIV, 1984, p. 280 (il quale osserva «ob jedoch der Zusatz des Sabinus zu Labeos Definition (D. 21.1.1.7) auf einen den konkurrierenden Juristen-

E' interessante osservare come, ad un primo tentativo di chiarire quale differenza vi sia tra ciò che è «morbo» e ciò che è «vizio», la giurisprudenza sembri evidenziare che – mentre il primo viene definito alla stregua di una sorta di snaturamento dello stato del corpo (*'habitus ... corporis contra naturam'*), che rende peggiore l'uso dello stesso (*'qui usum eius ad id facit deteriore'*)¹³ e che in relazione alla compravendita di schiavi va rapportato all'impiego per cui il servo è stato acquistato, nel senso che, a causa del *morbus*, risultando il *mancipium* meno idoneo allo svolgimento di quelle attività per le quali è stato comprato e in riferimento alle quali la natura ha concesso lo stato di salute, lo snaturamento, considerato in questi termini, si traduce nella conseguenza giuridica dell'impossibilità di un impiego ottimale dello schiavo da parte dell' *emptor* – il vizio appare più che altro nei termini di un mero difetto, come mostra l'esemplificazione con il riferimento al *balbus*¹⁴. Ulpiano, sembrando così non dare tanta importanza a questa distinzione, subito dopo conclude il § 7 spiegando che, a parer suo, *'aediles tollendae dubitationis gratia bis κατὰ τοῦ αὐτοῦ idem dixisse, ne qua dubitatio superesset'*: opinione il cui fondamento sembra essere condiviso da Modestino, il quale, però, dando pur sempre per scontato il riferimento dell'espressione *'morbus et vitium'* al corpo, cerca comunque di individuare una differenza tra i due concetti, spiegandola nei seguenti termini:

Mod. 9 *diff.*, D. 50.16.101.2: Verum est 'morbum' esse temporalem corporis inbecillitatem, 'vitium' vero perpetuum corporis impedimentum, veluti si talum excussit: nam et luscus utique vitiosus est¹⁵.

E' dunque evidente l'atteggiamento dei giuristi, i quali, concentrando la loro attenzione sulla rilevanza che deve essere data al morbo o al vizio, sembrano essere concordi nell'intendere quest'ultimo pur sempre come difetto corporale, al punto di affermare che *'videtur hoc iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora'*¹⁶.

schulen entsprechenden Gegensatz der Medizinerschulen verweist, scheint mir mehr als unsicher ...»), T. GIARO, *Dogmatische Wahrheit und Zeillosigkeit in der römischen Jurisprudenz*, in «BIDR.», XC, 1987, p. 29 s., F. REINOSO BARBERO, *'Definitio periculosa': εἰς ἄβουλο οὐ Λαβουλο?*, in «BIDR.», XC, 1987, p. 309 ss.; MANNA, *Actio redhibitoria*, cit., p. 34 ss.

¹³ Sul valore da attribuire a *'deterior'* si veda A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*⁴, I, Heidelberg, 1965, sv. *'deterior'*, p. 344, dove tra i primi significati dell'aggettivo troviamo «minder gut, schlechter».

¹⁴ Si veda altresì Paul. 11 *ad Sab.*, D. 21.1.5 (*'Et quantum interest inter haec vitia quae Graeci κακοήθειαν dicunt interque πάθος aut νόσος aut ἀρροστίαν, tantum inter talia vitia et eum morbum, ex quo quis minus aptus usui sit, differt'*), dove si contrappone la κακοήθεια (*'morbi maligna species'*, o più propriamente, nel lessico medico, la «natura maligna» della intrinseca conformazione del soggetto: da ἦθος, ossia – cfr. P. CHANTRAINE, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots*, Paris, 1968, III, p. 407 – «manière d'être abituelle, coutume, caractère ... comportement ...») al πάθος (*'malum'*: da πάσχω, quindi letteralmente «ciò che si prova», di bene o male, nel fisico o nello spirito – «recevoir une impression ou une sensation, subir un traitement ...»: cfr. *ivi*, IV.2, p. 861 –, e per tal via, nel linguaggio scientifico, la «mutazione», la «fase», la «vicissitudine»: «πάθος ... ce qui arrive a quelqu'un, expérience subie, malheur, émotion de l'âme, accident au sens philosophique du terme»), al νόσος («malattia», «infermità», *'morbus'*, ma anche «sciagura»: cfr. *ivi*, IV.1, p. 757) e alla ἀρροστία («debolezza», «cattiva salute», «malattia», *'aegrotatio'*). Sembra, pertanto, che si tenda a distinguere quanto riguarda la costituzione stessa e l'essenza dell'individuo dagli «accidenti» che possono colpirlo. Sul passo di Paolo si veda LANZA, *Impedimenti*, cit., p. 514 nt. 142, dove il frammento è citato in relazione agli usi di *morbus* e di *morbosus* tramandati nel titolo *'de aedilicio edicto'*.

¹⁵ Sul passo si veda MARTINI, *Le definizioni*, cit., p. 358. Inoltre, F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, p. 13 e nt. 2 fa notare che il termine *'morbus'* nel senso di stato acuto grave di malattia, con febbre e talora pericolo di vita, è «il significato moderno e corrente, fissatosi oltre che nel parlare quotidiano anche in quello tecnico dei giuristi (come attesterà tra un secolo Modestino in un passo delle sue *Differentiae* dedicato a ben distinguere tra *morbus* e *vitium*). Al tempo delle XII tavole la malattia era chiamata *morbus santicus*, che fa male. Morbo da solo era una qualche malformazione o menomazione o invalidazione permanente del corpo, che nulla aveva a che fare con lo stato di salute». A sua volta, LANZA, *Impedimenti*, cit., p. 479 e p. 482 nt. 39 evidenzia come il termine malattia costituisca ancora oggi un problema per la giurisprudenza e per la medicina legale. Inoltre, DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 142, ritiene che alla differenziazione indicata da Modestino non debba essere attribuito un particolare rilievo, dal momento che, disquisendo i giuristi dell'epoca più per sottigliezze filosofiche che per esigenze pratiche, in un'opera sulle *differentiae* è spiegabile una ultravalenza di stratificazioni astrattamente valide, ma superate nella pratica giuridica. Cfr. anche di recente MANNA, *op. cit.*, p. 36.

¹⁶ Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.4.3. Cfr. MADER, *Mortuus*, cit., p. 220 e nt. 83 (nel testo l'autore sottolinea che i *'vitia animi* wurden nur in besonderen Ausnahmefällen berücksichtigt), e WATSON, *Slavery*, cit., p. 108 e nt. 9.

Accanto a questa visione sufficientemente concorde, vi è tuttavia anche una certa divergenza di opinioni tra i giuristi classici, che ha dato non poco filo da torcere agli studiosi moderni, e che si incardina nella diversa valenza giuridica che acquista il sostantivo '*vitium*' a seconda che sia inteso nell'accezione testé considerata oppure come '*vitium animi*'. Infatti, davanti alla domanda se, in presenza di un *vitium animi* nello schiavo, l'*emptor* potesse agire con la redibitoria, l'apparentemente ovvia risposta negativa sembra quasi vacillare di fronte al vivace dibattito tra i giuristi, i quali, dopo aver escluso il rilievo a fini redibitori di tutta una serie di *vitia animi*¹⁷, si pongono il problema di che cosa dovesse accadere qualora a causa di un difetto di questo genere fosse di fatto impossibile usare lo schiavo.

Come si è accennato, un acceso sostenitore dell'esclusiva applicazione delle disposizioni edilizie agli schiavi affetti da patologie fisiche è Viviano (e quindi Ulpiano, il quale, dilungandosi nel riportarne l'opinione, mostra di condividerne la posizione); il pensiero di questi deve essere inteso, secondo la dottrina¹⁸, alla stregua di una ferma opposizione all'atteggiamento meno rigoroso di alcuni, che sembrano invece voler giustificare il ricorso all'azione redibitoria anche nel caso di un *servus* afflitto da *vitia animi*, sulla base di quell'emergente criterio generale di una effettiva impossibilità di uso dello stesso da parte dell'*emptor* in conseguenza del *vitium*, sia questo corporale o, appunto, dell'animo. Tra l'altro, è curioso l'orientamento, che sembra emergere nella giurisprudenza e che i compilatori riportano, di cercare di dilatare e di restringere al contempo l'ambito di applicazione della redibizione: infatti, da un lato si afferma e si estende la validità delle disposizioni edilizie, un tempo introdotte dagli edili curuli esclusivamente per le vendite che si stipulavano nei mercati e che avevano per oggetto schiavi e animali, alle vendite di tutte le cose, '*tam earum quae soli sint quam earum quae mobiles aut se moventes*'¹⁹, dall'altro – richiamando in più punti il criterio di un'effettiva impossibilità o di una considerevole riduzione della possibilità di uso del *mancipium*, quale parametro per stabilire se in presenza di un *morbus* o di un *vitium* si possa agire con la redibitoria – si tenta di escludere la rilevanza di quelle malattie o semplici difetti corporali che non sono di ostacolo all'uso dello schiavo²⁰. Pertanto accanto a un tentativo di restringere e limitare la possibilità di chiedere la *redhibitio*, in relazione alle malattie e ai difetti corporali, si fa strada un atteggiamento del tutto nuovo, che, sulla base del medesimo criterio, parrebbe estendere il contenuto delle disposizioni edittali non solo ai casi in cui il vizio dell'animo è una conseguenza di quello del corpo, ma anche alle ipotesi in cui il vizio è tale per cui lo schiavo è inutilizzabile a causa dello stesso.

D'altra parte, è probabile che un simile atteggiamento, lungi dall'essere unanimemente accettato, stesse emergendo o almeno tentasse di affermarsi, come sembra dimostrare il fatto stesso che i giuristi abbiano speso tante parole sul punto e come in particolare pare potersi desumere da

¹⁷ Si vedano i seguenti frammenti: Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.1.9-11; Paul. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.2; Gai. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.3; Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.4.pr.-1 (tutti passi riportati *supra*, nel testo: cfr. nt. 5-8)

¹⁸ C. FERRINI, *Viviano – Prisco Fulcinio* (1886), in *Opere*, II, Milano, 1929, p. 78 ss.; RUSSO RUGGERI, *Viviano giurista minore?*, cit., p. 144 ss.

¹⁹ Cfr. Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.1.pr.

²⁰ Circa il riferimento all'impossibilità di impiego dello schiavo o a una riduzione della possibilità di uso dello stesso a causa del morbo cfr. ad esempio: Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.4.5-6 ('*Illud erit adnotandum, quod de morbo generaliter scriptum est, non de sonto morbo, nec mirum hoc videri Pomponius ait: nihil enim ibi agitur de ea re, cui hic ipse morbus obstat. Idem ait non omnem morbum dare locum redhibitioni, ut puta levis lippitudo aut levis dentis auriculaeve dolor aut mediocre ulcus: non denique febriculam quantulamlibet ad causam huius edicti pertinere*'); Paul. 11 *ad Sab.*, D. 21.1.7 ('*Sin autem quis ita spado est, ut tam necessaria pars corporis et penitus absit, morbosus est*'); Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.10.pr. ('*Idem Ofilius ait, si homini digitus sit abscisus membrive quid laceratum, quamvis consanaverit, si tamen ob eam rem eo minus uti possit, non videri sanum esse*'). Su D. 21.1.4.5 si vedano R. BACKHAUS, *rec. a MANTHE*, *Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus*, Berlin, 1982, in «ZSS», CXIII, 1983, p. 623 e nt. 42, e H. SIEMS, *Bemerkungen zu sunnis und morbus sontoicus. Zum Problem des Fortwirkens römischen Rechts im frühen Mittelalter*, in «ZSS», CXVI, 1986, p. 419 e nt. 35. Su D. 21.1.7 cfr. DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 151 s., M. PENTA, *rec. a DALLA*, *L'incapacità*, cit., in «Labeo», XXVII, 1981, p. 395 e p. 406 nt. 28 (dove si evidenzia la polivalenza del termine '*spado*'), H.P. BENÖHR, *rec. a DALLA*, *L'incapacità*, cit., in «ZSS», CXII, 1982, p. 427, e LANZA, *Impedimenti*, cit., p. 514 nt. 142. Su D.21.1.10.pr. si vedano GIARO, *Dogmatische Wahrheit*, cit., p. 55 ss., e LANZA, *op. cit.*, p. 486.

Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.4.1-3: Sed si vitium corporis usque ad animum penetrat, forte si propter febrem loquantur aliena, vel qui per vicos more insanorum deridenda loquantur, in quos id animi vitium ex corporis vitio accidit, redhiberi posse. Item aleatores et vinarios non contineri edicto quosdam respondisse Pomponius ait, quemadmodum nec gulosos nec impostores aut mendaces aut litigiosos. Idem Pomponius ait, quamvis non valide sapientem servum venditor praestare debeat, tamen, si ita fatuum vel morionem vendiderit, ut in eo usus nullus sit, videri vitium. et videtur hoc iure uti, ut vitii morbi-que appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora: animi autem vitium ita demum praestabit venditor, si promisit, si minus, non. et ideo nominatim de errone et fugitivo excipitur: hoc enim animi vitium est, non corporis. unde quidam iumenta pavida et calcitrosa morbo non esse adnumeranda dixerunt: animi enim, non corporis hoc vitium esse²¹.

Il frammento, dopo aver riportato l'opinione, a quanto sembra non controversa, secondo la quale è possibile intentare la redibitoria qualora il vizio dell'animo sia derivato da un vizio corporale, riferisce il pensiero di Pomponio, il quale – dato atto della posizione di quei giuristi, che escludono che rientri nella previsione edittale il caso dei giocatori d'azzardo, dei beoni, dei golosi, degli impostori, dei bugiardi e dei litigiosi – pur ammettendo che il venditore non è tenuto a garantire che il servo sia *'sapiens'* non esclude la presenza di un vizio allorché il servo venduto sia così sciocco da non poter essere in alcun modo usato.

Il senso di questa testimonianza è stato inteso dagli studiosi in modi differenti. Infatti, mentre il Ferrini²², seguito dalla Russo Ruggeri²³, ha ritenuto che Pomponio si ponesse sulla stessa scia della posizione di Viviano, limitandosi a dare semplicemente atto dell'esistenza di una corrente che iniziava ad ammettere la sussistenza di un vizio redibitorio, se pur dell'animo, qualora lo schiavo fosse del tutto inutilizzabile a causa di tale difetto, ma escludendo, in pratica, che si potesse intentare l'azione redibitoria, altri, come la Manna²⁴, hanno ritenuto che Pomponio, ammettendo che nel caso *de quo* sussistesse un vizio, avrebbe implicitamente riconosciuto per tale ipotesi la possibilità di chiedere la redibizione²⁵.

Cercando a questo punto di riassumere gli aspetti principali del dibattito tra i giuristi sulla rilevanza dei vizi redibitori, si può quindi affermare che il significato dell'espressione *'quid morbi vitium cuique sit'* usata nel testo dell'Editto degli edili curuli deve essere inteso nel senso di giustificare il ricorso alla redibitoria solo in presenza di malattie e difetti del corpo e solo qualora questi siano tali da pregiudicare l'impiego dello schiavo. In riferimento ai *vitia animi*, invece, sembra potersi desumere che questi legittimino il compratore alla redibitoria solo qualora rientrino tra quelli indicati nell'Editto ovvero siano una conseguenza di un *vitium corporis* o ancora il venditore abbia espressamente escluso la loro presenza: con un emergente tentativo da parte di alcuni giuristi - non del tutto condiviso e, anzi, a quanto pare da altri esplicitamente avversato - di tollerare l'estensione delle norme edittali anche a quelle ipotesi in cui il difetto dell'animo sia tale da compromettere l'impiego del servo (ossia ricorrendo anche per il vizio psichico al regime riservato a quello corporale)²⁶.

²¹ Su D. 21.1.4.2 cfr. M. KURIŁOWICZ, *Das Glücksspiel im römischen Recht*, in «ZSS», CXV, 1985, p. 204 nt. 86 (dove si evidenzia che anche in questo frammento emerge l'interesse di Pomponio per il problema relativo all'*'alea'*), A. BÜRGE, *rec.* a LUCREZI, *La 'tabula picta' tra creatore e fruitore*, Napoli, 1984, in «ZSS», CXVI, 1986, p. 566 e nt. 15, T. GIARO, «*De ponte*» oder «*de monte*»? *Banalitäten in der römischen Jurisprudenz*, in «Labeo», VI, 1990, p. 192 e nt. 51. Su D. 21.1.4.3 cfr. LIEBS, *Gemischte*, cit., p. 148.

²² *Viviano – Prisco Fulcinio*, cit., p. 78 s.

²³ *Viviano giurista minore?*, cit., p. 144 ss.

²⁴ *Actio redibitoria*, cit., p. 39 ss.

²⁵ L'opinione di Viviano, ancora tenuta ferma da Ulpiano, appare infatti da considerare la posizione dominante nella giurisprudenza classica (sulla collocazione cronologica di Viviano, che risulterebbe essere vissuto nella seconda metà del I secolo d.C., si veda RUSSO RUGGERI, *Viviano giurista minore?*, cit., p. 13 ss.).

²⁶ Sulla visione dinamicamente produttiva dello schiavo come «strumento pensante» (*instrumentum vocale*) si vedano in particolare A. CARANDINI, *Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei Romani fra tarda Repubblica e medio Impero*, Roma, 1988, 34 ss., ed A. POSTIGLIONE, *La schiavitù nella società e nella cultura antica attraverso le testimonianze degli scrittori greci e latini*, Napoli, 1988, p. 8 ss.: in tale prospettiva, ciò che in effetti sembra rilevare nello schiavo è la concreta attitudine a essere impiegato nel lavoro, e quindi la sua situazione fisica idonea a tale finalità, in una visione empirica

2. Fatta questa premessa sulla rilevanza dei vizi redibitori e chiarito che, se per il *morbus* non sembrano sussistere particolari questioni, per i *vitia* le conclusioni sono al contrario un po' più incerte, dal momento che viene conferito ad essi un rilievo diverso a seconda che si tratti di difetti dell'animo o del corpo, è giunto il momento di approfondire quale sia stato l'atteggiamento dei giuristi in relazione alla *melancholia*, partendo dal tentativo di definire che cosa si intenda con questo termine.

Per cercare di comprenderne il significato è opportuno prendere le mosse dal terzo libro delle *Tusculanae Disputationes* di Cicerone, ove in una prospettiva di stampo stoico ci si chiede se, così come può ammalarsi nel corpo, il saggio possa divenire altresì preda delle passioni, chiamate in greco *πάθη* (3.4.7: '*videtur mihi cadere in sapientem aegritudo. num reliquae quoque perturbationes animi, formidines libidines iracundiae?*'). Infatti, poiché queste creano nell'uomo uno stato di «non sanità» detto appunto '*insania*', risulta facile all'autore muovere dal significato etimologico del termine all'accezione di «pazzia» che è divenuto ad esso proprio: '*quia nomen insaniae significat mentis aegrotationem et morbum id est insanitatem, et aegrotum animum, quoniam appellarunt insaniam*' (*Tusc.* 3.4.8).

Da qui si deduce che, se la saggezza ('*sapientia*') è per lo spirito uno stato di salute e la '*insipientia*' uno stato patologico ('*insania*'), da un lato il «saggio» - in quanto '*sapiens*' per definizione e quindi capace di controllare le passioni - è di per sé sempre '*sanus*', mentre l'uomo comune, in quanto normalmente preda di tali passioni, è a rigore un '*insipiens*', ossia un '*insanus*'²⁷. Se questa costruzione è perfettamente consona alla visione stoica, in cui il saggio è tale proprio in quanto controlla i moti dell'animo e non può esserne dominato, d'altra parte è tuttavia chiaro come tale visione dell'umana follia (in cui '*insania*' non a caso corrisponde a '*stultitia*') è cosa diversa dal significato che tanto il linguaggio comune quanto la terminologia scientifica danno alla «pazzia» in senso proprio, che è ovviamente qualcosa di più che una mera soggezione alle passioni.

Cicerone, quindi, nel quadro delle questioni lessicali che lo portano sovente in tale libro a confrontare il significato dei termini greci con quello delle parole latine²⁸, precisa che accanto a tale peculiare tipo di follia ve n'è un'altra, che è poi quella corrispondente all'accezione quotidiana, ossia quella patologia della mente che in latino si dice '*furor*' e i Greci chiamano *μελαγχολία*, e che consiste in un perturbamento della psiche patologico ed incontrollabile che può colpire l'uomo stolto (*insanus*) quanto il *sapiens* (*Tusc.* 3.5.11: '*hanc enim insaniam, quae iuncta stultitiae patet latius, a furore disiungimus. Graeci volunt illi quidem, sed parum valent verbo: quem nos furem, μελαγχολίαν illi vocant, quasi vero atrabili solum mens ac non saepe vel iracundia graviore vel timore vel dolore moveatur*').

Pur rifiutando l'eziologia della follia insita nel termine greco, poiché non è soltanto la bile nera

delle effettive condizioni psicofisiche dello schiavo in base alla quale non importa più di tanto indagare le cause che escludono o limitano la sua utilizzabilità come strumento di lavoro.

²⁷ Cic., *Tusc.* 3.4.8-3.5.10. Sulla visione stoica della mente e delle sue patologie, si veda R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY, F. SAXL, *Saturn and Melancholy. Studies in the History of Natural Philosophy Religion and Art*, London, s.d., trad. it. - *Saturno e la melanconia: studi di storia della filosofia naturale, religione e arte*, Torino, 1983, p. 40 ss.

²⁸ Sulla concezione stoica del linguaggio, che collega la spiegazione ontologica del fenomeno stesso alla etimologia del termine che lo indica e tende a postulare una sorta di «linguaggio universale» di cui le varie lingue non sono che derivazioni, così da tenere sempre ferma la possibilità di una precisa corrispondenza tra la parola greca e quella latina che indicano un qualsiasi aspetto della realtà, si vedano P. MATTHEWS, *La linguistica greco-latina*, in «Storia della linguistica» (cur. G.C. LEPSCHY), I, Bologna, 1990, p. 209 ss., e W. LESZL, *Linguaggio e discorso*, in «Il sapere degli antichi» (cur. M. VEGETTI), Torino, 1985, p. 13 ss. Si noti come, del resto, '*furor*' e *μελαγχολία* non risultino del tutto incommensurabili da un punto di vista etimologico, dato che il primo viene fatto derivare dagli eruditi romani da '*furvum*', che indica una minacciosa oscurità cui si ricollegano le *Furiae*, dispensatrici di una follia che è altresì vendetta divina (cfr., anche per le fonti in materia, F. ZUCCOTTI, «*Furor haereticorum*». *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione dell'eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano, 1992, p. 92 ss. e nt. 261); mentre la *μελαγχολία* a sua volta deriva appunto da *μέλαινα χολή*, '*atra bilis*' o «bile nera», ricollegandosi così nell'immaginario greco al colore nero ed alle arcaiche implicazioni sinistramente numinose della follia (cfr. in particolare E.R. DODDS, *The Greeks and the Irrational*, Berkeley & Los Angeles, 1951, trad. it. - *I Greci e l'Irrazionale* -, Firenze, 1978, p. 75 ss.), tanto che la valutazione negativa di tale umore, che come si vedrà viene approfondito dalla scienza medica greca di età storica, risale verosimilmente ad epoche preippocratiche (cfr. KLIBANSKY, PANOFSKY, SAXL, *op. cit.*, p. 17).

(μέλαινα χολή) a provocare la follia, in ogni caso viene posta una equazione sul piano denotativo tra il termine 'furor' e la *melancholia* greca, che indicherebbero entrambi la «follia» in senso propriamente patologico. In realtà, tuttavia, questo non è del tutto esatto, né per il termine greco (come si vedrà in seguito) né per la parola 'furor', come mostra subito dopo, nel discorso ciceroniano, il riferimento all'uso di tale termine nella legislazione decemvirale (*Tab. V.7a*):

Cic., *Tusc.* 3.5.11: qui ita sit adfectus, eum dominum esse rerum suarum vetant duodecim tabulae; itaque non est scriptum 'si insanus', sed 'si furiosus escit'. stultitiam enim censuerunt constantia, id est sanitate vacantem, posse tamen tueri mediocritatem officiorum et vitae communem cultum atque usitatum; furorem autem esse rati sunt mentis ad omnia caecitatem²⁹.

Posta in tale contesto, la definizione del 'furor' considerato dai decemviri come 'caecitas' della mente può apparire esatta, ma a una più attenta lettura ci si accorge che, rispetto alla «pazzia» in senso proprio qui considerata da Cicerone (che non a caso richiama, subito prima della norma duodecimitabulare, il 'furere' di Atamante, di Alcmeone, di Aiace e di Oreste), l'arcaico diritto romano affidava alla cura degli agnati non solo questo tipo di folle, ma qualsiasi soggetto la cui mente non fosse normale, e quindi non soltanto i «pazzi» in senso proprio, ma altresì tutti i minorati psichici (oligo-frenia in senso lato)³⁰. Questa progressiva contrazione del significato del termine 'furor' alle sole ipotesi di squilibrio psichico, che lascia fuori ogni altro caso di deficienza mentale, doveva del resto rappresentare, nella Roma tardorepubblicana e ancora di più in quella classica, un fenomeno per nulla isolato né episodico, ed anzi avrebbe condotto al progressivo imporsi, nello stesso vocabolario del diritto, dell'endiadi 'furor vel dementia'³¹. Essa è probabilmente da porre in relazione alla nuova sensibilità verso le malattie psichiche e all'attenzione per le loro manifestazioni che, in particolare, conduce alla rilevanza dei cosiddetti *lucida intervalla* nel trattamento giuridico del 'furor', costringendo così a differenziare la «follia» in senso proprio dalla deficienza mentale, dove tali intermittenze e ciclotimie non sono invece configurabili.

In ogni caso, quanto ora interessa è soltanto la forzatura del termine 'furor' cui si assiste nelle *Tusculanae Disputationes* di Cicerone, che del resto, se qui persegue una costruzione filosofica di tipo stoico delle malattie mentali, in altri casi, e in particolare nelle orazioni, non si perita di seguire la ben diversa antica visione romana del 'furor', in cui questo viene percepito in una prospettiva invece sacrale e numinosa, come sorta di vendetta divina³².

Ma se Cicerone reinterpreta qui l'originario significato di 'furor', anche per quanto riguarda il termine greco μέλαγχολία, che viene impiegato dall'autore in un contesto che lo collega immediatamente alla «pazzia furiosa» degli eroi greci come si è visto richiamati in *Tusc.* 3.5.11, si deve precisare che anche la μέλαγχολία stessa, in realtà, non è soltanto «follia» in senso proprio, né tantomeno soltanto 'furere' nel senso moderno di «pazzia furiosa».

In effetti Cicerone, trattando in tali termini della μέλαγχολία, ha soprattutto presente la analisi

²⁹ Sull'istituto in età arcaica cfr. in particolare O. DILIBERTO, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli, 1984, p. 1 ss.

³⁰ Cfr. E. NARDI, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano, 1983, p. 93, e F. ZUCCOTTI, *Il «furor» del patricida e il testamento di Malleolo*, in «Labeo», VII, 1991, p. 197 s.

³¹ I giuristi, avendo volontariamente evitato di determinare che cosa si intendesse per pazzia, impiegando la locuzione 'furor vel dementia' non sembrano in effetti essersi voluti riferire a due specifici tipi diversi di malattia mentale, ma indicare genericamente e in maniera complessiva tutti i possibili casi di anomalia mentale, dalla oligo-frenia alla follia in senso proprio (cfr. NARDI, *Squilibrio e deficienza*, cit., p. 18 ss. e *passim*, e ZUCCOTTI, «*Furor haereticorum*», cit., p. 50 s.).

³² Per quanto riguarda Cicerone, infatti, è da notare come, di fronte alle costruzioni stoiche della sanità mentale e allo scetticismo di fondo verso la visione sacrale della follia (cfr. *infra*, nt. 33) che si riscontrano nelle opere filosofiche, non di meno nelle orazioni è del tutto presente e vitale l'arcaica visione del 'furor' come *telum* della divinità offesa, come in particolare risulta dalla *pro Sexio Roscio Amerino* (in particolare 23.64: cfr. ZUCCOTTI, *Il «furor» del patricida*, cit., p. 221 s. e nt. 187).

di tale fenomeno che fa lo Pseudo Aristotele nel ' Problema³³, ove in realtà essa, pur potendo dar luogo a tali fenomeni di «pazzia furiosa», non risulta per nulla ridursi a tale estrema manifestazione³⁴: si tratta quindi di stabilire in maniera più esatta che cosa si intendesse nell'antichità per μελαγχολία e quale fosse il suo rapporto con la «follia» in senso proprio, dal momento che solo così si può essere in grado non soltanto di coglierne la rilevanza o meno ai fini redibitori, ma anche di fare luce su un campo tanto incerto come quello del rapporto tra vitia animi e azione redibitoria.

Per tal verso, se le fonti sinora considerate sembrerebbero consentire di affrontare la questione con una certa relativa semplicità, le testimonianze greche in materia, soprattutto mediche, ci tramandano al contrario un quadro decisamente più complesso. Anche la lettura dei vocabolari³⁵, poi, non pare in grado di fornire un quadro confortante, al fine di distinguere – laddove una differenza vi sia – tra furioso e melanconico, dato che per lo più in essi si rinvencono quali esplicazioni di melancholia i sostantivi «malinconia, furore, μελαγχολία, atra bilis, nigra cholera»³⁶, e come definizione di melancholici concettualizzazioni non sempre chiare né soddisfacenti³⁷.

A questo punto, prima di esaminare quello che è stato l'atteggiamento dei giuristi rispettiva-

³³ Cfr. tra l'altro *Tusc.* 1.33.80 ('Aristoteles quidem ait omnis ingeniosos melancholicos esse, ut ego me tardiores esse non moleste feram'): sulla conoscenza del ' Problema aristotelico nella cultura latina cfr. KLIBANSKY, PANOFSKY, SAXL, *Saturno e la melanconia*, cit., p. 31 e nt. 23.

³⁴ Arist., *probl.* 30.1 ss. (953a, 10 ss.): Διὰ τί πάντες ὅσοι περιπτοὶ γέγονασιν ἄνδρες ἢ κατὰ φιλοσοφίαν ἢ πολιτικὴν ἢ ποίησιν ἢ τέχνας φαίνονται μελαγχολικοὶ ὄντες, καὶ οἱ μὲν οὕτως ὥστε καὶ λαμβάνεσθαι τοῖς ἀπὸ μελαίνης χολῆς ἀρρωστημάτων ... (ARISTOTLE, *Problems, II; Rhetorica ad Alexandrum* [cur. W.S. HETT, H. RACKHAM, Cambridge-London [Loeb], p. 154 ss.): «Come mai tutti coloro che hanno raggiunto l'eccellenza nella filosofia o nella politica o nella poesia o nelle arti sono chiaramente melanconici e qualcuno di essi a un grado tale da soffrire di disturbi provocati dalla bile nera ...». In tale opera, di scuola aristotelica (cfr. in breve C. ANGELINO, E. SALVANESCHI, *Nota dei curatori*, in ARISTOTELE, *La «melanconia» dell'uomo di genio*, Genova, 1988, p. 35), si tenta di dare una spiegazione alle caratteristiche dell'uomo di genio, nel senso che la disposizione melanconica è all'inizio considerata come eroica diventando quindi una sorta di «malattia degli eroi», ma d'altra parte, a seconda di come si combina con con gli altri elementi, può dar luogo alle peggiori degenerazioni psicofisiche: nel Problema ' si gioca sul bipolarismo tra malattia e temperamento, nel senso di intendere la bile nera alla stregua di un umore che è presente in ciascun individuo, e che solo a causa di una sua alterazione o degenerazione, temporanea o costituzionale, può causare rispettivamente una cattiva condizione fisica (ossia le cosiddette malattie melanconiche) o una particolarità del carattere, ossia la melanconia naturale. Inoltre, la melanconia entro i limiti di quella naturale può essere considerata in due modi, i quali, a loro volta, possono essere guardati sotto due diversi aspetti: «uno concerneva la formazione del carattere, in quanto l'*humor melancholicus*, se presente stabilmente in quantità o condizioni anormali, produceva tipi eccessivi di una sorta o dell'altra, conosciuti come capricci di natura o ἔκτοποι; l'altro riguardava l'individuazione di particolari stati d'animo in quanto l'*humor melancholicus*, se presente temporaneamente in quantità o condizioni anormali, poteva precipitare persone, che in sé non costituivano dei casi patologici, o nella malattia o almeno in situazioni non sane facendole ondeggiare tra eccitazione creativa e cupa atonia» (si veda KLIBANSKY, PANOFSKY, SAXL, *op. cit.*, p. 30). Risultano, quindi, evidenti le caratteristiche della melanconia, ossia la ciclotimia, nel senso di presenza temporanea dell'*humor melancholicus* in quantità anormali, e la duplicità delle possibili estrinsecazioni della stessa, ossia temperamento e malattia. In riferimento alla melancholia come malattia degli eroi cfr. anche Aul. Gell., *noct. Att.*, 18.7.4.

³⁵ Cfr. «Th.L.L.», VIII, sv. 'melancholia', c. 611, ll. 26 ss., e sv. 'melancholicus', c. 612, ll. 65 ss.

³⁶ Æ. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, Padova, 1827-1831 [rist. 1965], III, sv. 'melancholia', p. 208.

³⁷ Cfr. FORCELLINI, sv. 'melancholicus', cit.: (*melancholici*) «absolute, substantivorum more, sunt qui melancholia laborant. *Caes. Aurel. 3 Acut. 13. in fin.* Hydrophobica passio ex corporis necessitate descendit: quo fit, ut sit corporis passio, sed etiam animae occupat qualitatem, tamquam in furiosis, vel melancholicis ...»; «Oxford Latin Dictionary», V, Oxford, 1976, sv. 'melancholicus', p. 1092 («Having an atrabilious temperament, melancholic; [of diseases] characterized by melancholy»); cfr. altresì - (H. STEPHANUS) «Th.G.L.» - rist. Graz, 1954 -, VI, sv. μελαγχολία, c. 707 s. («Furor s. Desipiscentia ex atrae bilis redundantia»), e H.G. LIDDELL, R. SCOTT, *Greek-English Lexicon. With a Revised Supplement*⁹, Oxford, 1996, p. 1092, sv. μελαγχολία («atrabilioussness, melancholy») e μελαγχολικός («atrabiliouss or melancholy temperament ... atrabilious, impulsive»). Inoltre, cfr. V. NUTTON, 'Melancholie', in H. CANKIK, H. SCHNEIDER, *Der neue Pauly Enzyklopädie der Antike*, VII, Stuttgart-Weimar, 1999, c. 1167, dove si trova la seguente spiegazione: «Der vierte Körpersaft in der durch Hippokrates (*De natura hominis*, Kap. 4) und später durch von Rufus von Ephesos und Galen repräsentierten hippokratischen Trad. Man glaubte, er überwiege im Herbst; er wurde mit dem Element Erde sowie mit den Qualitäten kalt und trocken assoziiert». Sulla definizione di 'melancholia' cfr. anche Isid., *etym.*, 4.5.5: 'Melancholia dicta eo quod sit ex nigri sanguinis faece admixta abundantia fellis. Graeci enim μέλαν nigrum vocant, fel autem χολήν appellant'. Frequente è anche il riferimento ai melancholici in Plinio, ad esempio in *nat. hist.*, 22.25.64[133] e 27.12.105[130].

mente nei confronti del *furor* e della *melancholia* e quindi in relazione alla possibilità di agire con la redibitoria per uno schiavo affetto dall'uno o dall'altra, è indispensabile evidenziare qual è stato lo sviluppo avuto dal primo, in seguito all'affermarsi delle diverse teorie mediche.

Si deve, infatti, sottolineare che l'antica nozione onnicomprensiva di '*furor*' ha iniziato in età tardorepubblicana a essere considerata in modo analitico in riferimento alle sue differenti eziologie, in concomitanza con l'affermarsi delle coeve formulazioni della teoria umorale e di quella temperamentale, le quali hanno dato rilievo oltre che alle malattie anche al temperamento e hanno iniziato a prendere in esame non solo i sintomi, ma persino le tendenze degenerative insite nei vari tipi di complessione umana. Successivamente, in età imperiale, il trascolorare della originaria visione numinosa della follia è da collegare ad una maggiore attenzione per gli aspetti di questa, compreso il problema dei cosiddetti *lucida intervalla*³⁸. Infine, con la temperie classica e il diffondersi di nuove religioni, si afferma una forte attenzione introspettiva per gli aspetti dell'anima e dell'individualità, insieme ad un'attenzione quasi morbosa per le malattie nervose³⁹.

Alla luce di tutto questo, è opportuno precisare che l'equivalenza tra *furor* e *melancholia*, che traspare dal passo di Cicerone sopra citato e, in un certo senso, anche dai vocabolari, non rispecchia sino in fondo la realtà dei fatti, soprattutto se si considera l'atteggiamento dei giuristi, i quali danno al caso del servo che si trova nella condizione di *furiosus* un rilievo giuridico ben diverso rispetto a quello attribuito all'ipotesi dello schiavo *melancholicus*, postulando quindi che, dal punto di vista del diritto, l'equazione ciceroniana tra '*furor*' e *μελαγχολία* non sia da intendere in maniera tanto problematica come a prima vista potrebbe risultare dal testo delle *Tusculanae Disputationes*.

3. Infatti se dai passi riportati all'inizio di questa ricerca si è desunta un'irrilevanza ai fini redibitoria della semplice *melancholia*, ad una differente conclusione si perviene leggendo i seguenti frammenti relativi al *servus furiosus*:

Aul. Gell., *noct. Att.*, 4.2.15: Verba Masuri Sabini apposui ex libro iuris civilis secundo: 'Furiosus mutusve cuive quod membrum lacerum laesumve est aut obest quo ipse minus aptus sit, morborum sunt. Qui natura longe minus videt tam sanus est quam qui tardius currit'⁴⁰;

Paul. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.43.6: Aliquando etiam redhiberi mancipium debet, licet aestimatoria, id est quanto minoris,]⁴¹ agamus: nam si adeo nullius sit pretii, ut ne expediatur quidem tale mancipium domini habere, veluti si furiosum aut lunaticum sit, licet aestimatoria actum fuerit, officio tamen iudicis continebitur, ut reddito mancipio pretium recipiatur⁴².

³⁸ Sull'affermarsi dell'endiadi '*furor vel dementia*' e su come i cosiddetti *lucida intervalla* riguardino solo la follia e non anche la demenza oligofrenica, si veda NARDI, *Squilibrio e deficienza*, cit., p. 167 ss (cfr. *supra*, nt. 31).

³⁹ Sul punto si vedano E.D. PHILLIPS, *A Hypochondriac and His Good*, in «Greece and Rome», XXI, 1952, p. 23 ss., D. GOUREVITCH, *Le triangle hippocratique dans le monde gréco-romain. Le malade, sa maladie et son médecin*, Roma, 1984, p. 17 ss., S. NICOSIA, *Introduzione a ELIO ARISTIDE, Discorsi sacri*, Milano, 1984, p. 16 ss. e nt. 58, e ID., *L'autobiografia onirica di Elio Aristide*, in «Il sogno in Grecia» (a cura di G. Guidorizzi), Roma-Bari, 1988, p. 173 ss. (cfr. in generale DODDS, *I Greci e l'Irrazionale*, cit., p. 277 ss.).

⁴⁰ Sulla citazione di Sabino da parte di Aulo Gellio, e sulla relazione di tale passo con quanto riferisce Ulpiano (44 *ad Sab.*) in D. 21.1.9 ('*mutum morbosum esse Sabinus ait*'), cfr. F.P. BREMER, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, Leipzig, 1896-1901, rist. 1985, II.1, p. 545 n. 173a, LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 188 n. 5, ed ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, cit., p. 258 s.

⁴¹ Sul carattere probabilmente interpolatorio o glossatorio dell'inciso cfr. «Index Interpolationum» (II, Weimar, 1931, c. 10) *ad b.l.*

⁴² Sul frammento si vedano A. PEZZANA, *Classicità dell' 'actio aestimatoria'*, in «AG.», CXL, 1951, p.60, e F. PRINGSHEIM, *Das Alter der ädilischen actio quanti minoris*, in «ZSS.», L. II, 1952, p. 288 ss. Cfr. anche GUARINO, *Tagliacarte* (1980), cit., p. 274, il quale precisa che l'essere «lunatico» ha avuto in Roma una rilevanza giuridica «quanto meno in materia di schiavi e di animali e in relazione alla loro vendita». Egli, inoltre, a differenza di IMPALLOMINI, *L'editto*, cit., p. 204 s., non ritiene che il passo sia spurio o l' '*aut lunaticum*' interpolato. Chiarisce, infine, che «la situazione del *mancipium* (schiavo o animale che fosse) era diversa da quella dell'uomo libero: mentre costui era sottoposto a cura solo se in quanto *furiosus* (cioè stabilmente malato di mente), e non anche se ed in quanto lunatico (epilettico, soggetto a crisi isteriche, e via dicendo), il *mancipium* era inutilizzabile totalmente dal suo padrone sia

Per cercare, quindi, di spiegare la ragione per cui i giuristi non hanno considerato redibitoria, a differenza della follia, la *melancholia*, è dunque imprescindibile aprire una breve parentesi al fine di illustrare qual è il contenuto della teoria umorale e di quella dei quattro temperamenti, alle quali si è accennato nelle pagine precedenti e che hanno influenzato il modo di considerare anche da un punto di vista giuridico, le malattie mentali⁴³. A tal fine, si deve precisare che lo studio e la trattazione scientifica del rapporto tra anima e corpo⁴⁴ hanno subito una lunga e profonda evoluzione, a partire dai poemi omerici, nei quali è del tutto assente anche soltanto l'idea di una relazione tra somatico e psichico⁴⁵, per approdare all'esperienza platonica, che, invece, affronta la questione su un tale rapporto, intendendo anima e corpo come due strutture interagenti⁴⁶.

Da un punto di vista della situazione conoscitiva del corpo umano da parte dei medici è, poi, importante evidenziare che nel V sec. a.C. costoro, lungi dall'aver una conoscenza della struttura anatomica dello stesso, concepivano questo alla stregua di una sorta di recipiente, del quale erano in grado solo di studiare ed esaminare soprattutto le escrezioni al fine di stabilirne le condizioni di salute o malattia. Di conseguenza, anche le terapie erano tutte mirate al «controllo dietetico dei fluidi in ingresso nello stesso recipiente»⁴⁷, ossia del cibo, delle bevande, dell'aria e di quanto dall'esterno poteva avere una evidente influenza sulla salute umana. Inoltre, questa connessione tra anima e «fluidi vitali», che ha avuto grande importanza nella riflessione biologica e all'interno della teoria umorale, è ricorrente, se pur «spontanea e irriflessa», anche negli stessi poemi omerici, laddove viene descritto l'abbandono del corpo esanime da parte dell'anima, che se ne va insieme al sangue sgorgante dalla ferita mortale⁴⁸.

nell'ipotesi che fosse pazzo, sia anche nell'ipotesi che fosse lunatico». Cfr. anche: MEMMER, *Der 'schöne Kauf'*, cit., p. 15 nt. 58 (il quale, dopo aver trattato nel testo del morbo sontoico, precisa, in nota, che tra i termini usati per indicare l'epilessia, oltre a '*morbus maior*', '*sonticus*', '*divinus*', '*sacer*', si trova anche '*lunaticus*' o '*caducus*'), e MANNA, *Actio redibitoria*, cit., p. 45 s.

⁴³) È importante sottolineare come anche la stessa terminologia usata per indicare le turbe mentali non sia priva di incertezze e difficoltà. Infatti si arguisce dagli studi in materia che sarebbe un errore tradurre qualunque sconvolgimento della mente con il termine follia, dal momento che nelle fonti si trovano molteplici differenziazioni semantiche. In primo luogo (cfr. J. PIGEAUD, *Folie et cures de la folie chez les médecins de l'antiquité gréco-romaine. La manie*, Paris, 1987, trad. it. – *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi* –, Venezia, 1995, p. 13 ss.), al circoscritto significato di '*mania*' intesa come «malattia cronica con alienazione mentale senza febbre» viene opposto quello di '*phrenitis*', qualificata come malattia acuta accompagnata da febbre, distinta dalla melancolia. Inoltre, l'autore precisa che «per i medici la mania è la follia per eccellenza; ma non tutte le forme di follia sono per essi rappresentate dalla mania, anche se nell'universo così delicato e ricco di sfumature del vocabolario relativo alla psicopatologia antica, abbiamo per lo meno un concetto al quale fare riferimento» (cfr. anche V. DI BENEDETTO, *Il medico e la malattia. La scienza di Ippocrate*, Torino, 1986, p. 35 ss.): «l'inconveniente, che pure sempre rimane, è quello per cui il termine greco è nello stesso tempo di uso popolare e medico, ma l'equivocità è di origine antica». Questo, tra l'altro, si riflette anche sull'incertezza della terminologia giuridica in materia, sulle cui incertezze si veda in particolare già A. AUDIBERT, *Etudes sur l'histoire du droit romain*, I, *La folie et la prodigalité*, Paris, 1892, p. 11 ss., e NARDI, *Squilibrio e deficienza*, cit., p. 38 ss.

⁴⁴) VEGETTI, *Anima e corpo*, in «Il sapere degli antichi», cit., p. 201, osserva che nei poemi omerici «è soltanto la morte a produrre le forme di esperienza descrivibili con i termini «corpo» e «anima», ed è soltanto essa a permettere di pensarne un'esistenza relativamente unitaria e autonoma. *Soma* è infatti in Omero il cadavere che giace esanime, una volta che l'abbia abbandonato il principio vitale costituito appunto dall'anima. Per il corpo vivente Omero non possiede né un termine preciso né una nozione unificata ...». Su tali temi si vedano in generale ONIANS, *Le origini del pensiero europeo*, cit., specie p. 35 ss., DODDS, *I Greci e l'Irrazionale*, cit., p. 1 ss. e *passim*, e B. SNELL, *Die Entdeckung des Geist. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen*, Hamburg, s.d., trad. it. – *La cultura greca e le origini del pensiero europeo* –, Torino, 1982, p. 19 ss. (cfr. J. JAYNES, *The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind*, 1976, trad. it. – *Il crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza* –, Milano, 1984, p. 92 ss.).

⁴⁵) Cfr. VEGETTI, *op. cit.*, p. 203, e SNELL, *op. cit.*, p. 24 ss.

⁴⁶) Cfr. P. MANULI, *Medico e malattia*, in «Il sapere degli antichi», cit., p. 229 ss., e DI BENEDETTO, *Il medico e la malattia*, cit., p. 11 ss.

⁴⁷) Si vedano VEGETTI, *op. cit.*, p. 204, e DI BENEDETTO, *op. cit.*, cit., p. 181 ss.

⁴⁸) Così VEGETTI, *op. cit.*, p. 202 (cfr. in particolare ONIANS, *op. cit.*, p. 119 ss.): l'autore osserva anche (p. 203) che persino da alcuni medici l'anima è considerata un fluido vitale (cfr. M. VEGETTI, *Introduzione a Ippocrate, Opere*², Torino, 1976, p. 56 ss., e SNELL, *op. cit.*, p. 31 ss.).

Il punto di partenza per lo studio della melancolia secondo la visuale medica è costituito dall'elaborazione della dottrina dei quattro umori⁴⁹, la cui origine risale sino ai pitagorici, che, senza arrivare alla sua formulazione, ne gettarono le basi, articolando la loro riflessione intorno all'importanza del numero quattro e postulando una serie di categorie tetradiche, come, in primo luogo, quella imperniata sui cosiddetti elementi (terra, aria, fuoco e acqua). Successivamente⁵⁰, si notano i seguenti passaggi: a) attribuzione al numero quattro anche di un contenuto fisico, nel momento in cui il simbolismo pitagorico dei numeri viene trasformato in una dottrina degli elementi cosmici; b) interpretazione di ognuno di questi quattro elementi nei termini di una qualità che stabilisca, per così dire, un apparente legame tra gli elementi originari e i corrispettivi componenti del corpo umano, che non possono, nella loro effettualità empirica, essere considerati come pura terra, pura acqua e così via; c) individuazione nel corpo umano di certe sostanze reali, che appaiono corrispondere a tali elementi e qualità, dato che solo in questo modo è possibile accordare le speculazioni della filosofia naturale con le prove empiriche della medicina e della fisiologia⁵¹.

Nel quinto secolo a.C. viene, quindi, formulata la teoria umorale, la quale consiste nel riferimento al corpo umano delle idee elaborate fino ad allora e fondate sul rapporto tra il numero quattro e gli elementi presenti in natura. Secondo questa dottrina, la cui ideazione è fatta risalire⁵² all'autore anonimo della prima parte del *Περὶ φύσιος ἀνθρώπου*⁵³, le quattro sostanze presenti nel corpo umano sono il sangue, la bile gialla, la bile nera e il flegma⁵⁴ e da esse dipende la salute del-

⁴⁹ Si veda ad esempio, anche se risalente ad un filosofo naturale dell'alto Medioevo, la chiara esposizione della dottrina dei quattro umori in Beda, *De mundi coelestis terrestisque constitutione liber*, sv. 'Humores' («PL.», XC, c. 881D), in relazione alla dottrina dei quattro umori: 'Sunt enim quattuor humores in homine, qui imitantur diversa elementa; crescunt in diversis temporibus, regnant in diversis aetatibus. Sanguis imitatur aerem, crescit in vere, regnat in pueritia. Cholera imitatur ignem, crescit in aestate, regnat in adolescentia. Melancholia imitatur terram, crescit in autumno, regnat in maturitate. Phlegma imitatur aquam, crescit in hieme, regnat in senectute. Hi cum nec plus nec minus justo exuberant, viget homo'.

⁵⁰ Cfr. KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op. cit.*, p. 9.

⁵¹ Il merito di aver dato un impulso decisivo a tale sviluppo fu di Empedocle, che ha formulato la dottrina dei quattro elementi, in base alla quale le quattro radici del «Tutto» vengono abbinata a quattro entità cosmiche quali il sole, la terra, il cielo e il mare. Cfr. KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op. cit.*, p. 10.

⁵² In questo senso v. KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op. cit.*, p. 13.

⁵³ Galeno riferisce che questo trattato fu attribuito dagli antichi a Ippocrate o a suo genero Polibio (si veda in breve *ibid.*, p. 12 e nt. 15, p. 13 s.; cfr. W.H.S. JONES, *Introduction*, in HIPPOCRATES, IV, London-Cambridge, [Loeb], 1967, p. XXVI ss.). L'autore del trattato ha elaborato il seguente schema, riassuntivo di tutta la teoria umorale, che ha conservato la sua validità per oltre duemila anni, rimanendo pressoché immutato per tutto il Medioevo e il Rinascimento:

UMORE	STAGIONE	QUALITÀ
sangue	primavera	caldo e umido
bile gialla	estate	caldo e secco
bile nera	autunno	freddo e secco
flegma	inverno	freddo e umido

Sulla dottrina dei quattro umori si veda W.H.S. JONES, *General Introduction*, in HIPPOCRATES, I, London-Cambridge [Loeb], 1962, p. XLVI ss: cfr. ps. Hipp., *nat. hom.* 4-5 (in HIPPOCRATES, IV, *cur.* W.H.S. JONES, *cit.*, p. 10 ss.), e Gal., *plac.* 8. 674 ss. (in «Claudii Galeni De placitis Hippocratis et Platonis libri novem», *ed.* I. MÜLLER, I, Leipzig, 1874, p. 676 ss.). Per quello che riguarda, inoltre, il collegamento tra la bile nera e il freddo e il secco cfr. Gal., *temp.*, 1.522 (in «Galeni de temperamentis libri III», *ed.* G. Helmreich, Stuttgart, 1969, p. 8 ss.); su Galeno e sulla medicina si vedano – in «ANRW.», II.37.1, Berlin - New York, 1993 – J. SCARBOROUGH, *Roman Medicine to Galen*, p. 3 ss, V. NUTTON, *Roman Medicine: Tradition, Confrontation, Assimilation*, p. 49 ss., J. PIGEAUD, *L'introduction du Méthodisme à Rome*, p. 565 ss., e F. STOK, *La scuola medica Empirica a Roma. Problemi storici e prospettive di ricerca*, p. 600 ss., e – in «ANRW.», II.37.2, *ivi*, 1994 – M.D. GRMEK, D. GOUREVITCH, *Aux sources de la doctrine médicale de Galien: l'enseignement de Marinus, Quintus et Numisianus*, p. 1491 ss., D. MANETTI, A. ROSELLI, *Galeno commentatore d'Ippocrate*, p. 1529 ss., e M. VEGETTI, *L'immagine del medico e lo statuto epistemologico della medicina in Galeno*, p. 1672 ss. Infine, si veda anche F. STOK, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, in «ANRW.», II 37.3, *ivi*, 1996, p. 2282 ss. Sul problema della collocazione di Galeno all'interno delle scuole di medicina cfr. E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in «SDHL.», LXIII, 1997, p. 86 nt. 409.

⁵⁴ Cfr. KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op.cit.*, p. 14 e n. 20.

l'individuo⁵⁵, nel senso che « si è al massimo della buona salute quando si ha un armonico equilibrio delle qualità l'una rispetto all'altra e nell'insieme e soprattutto quando esse si combinano »⁵⁶. Tutte le sostanze considerate nella teoria umorale, inoltre, possono essere qualificate, con forse l'unica eccezione per quello che riguarda il sangue, '*humores vitiosi*' che, in quanto tali, facilmente provocano malattia e i cui aggettivi corrispondenti vengono usati per definire uno stato patologico, anche se inizia a notarsi quella fondamentale caratteristica della bile nera o *atra bilis* (μέλαινα χολή), che è potenzialmente l'umore peggiore, in quanto il soggetto in cui esso prevale è maggiormente esposto a rischi degenerativi. Inoltre, essendo queste quattro sostanze connesse sistematicamente alle quattro qualità universali e quindi alle stagioni, esse prendono il sopravvento, alternativamente, in un determinato periodo dell'anno, senza però generare sempre e necessariamente gravi disturbi a livello di vera e propria patologia⁵⁷.

A questo punto inizia ad emergere la tendenza non soltanto a considerare i sintomi di malattia solo ed esclusivamente alla stregua di tipi di disposizione, ma anche ad usare gli stessi aggettivi, derivanti da ciascuno dei quattro umori e inizialmente impiegati per designare uno stato patologico, al fine di indicare alcune caratteristiche della natura umana⁵⁸, preparando così la strada al passaggio dalla teoria umorale a quella dei quattro temperamenti⁵⁹, che sembra aver influenzato lo stesso atteggiamento dei giuristi nei confronti della *melancholia*.

Inoltre, questa, pur indicando al pari degli altri umori, oltre che un *morbus*, anche una semplice predisposizione, pare essere caratterizzata da una peculiare connotazione, comprovata dalla stessa etimologia (μέλαινα χολή), per cui in essa sembra prevalere l'idea oltre che del patologico anche della degenerazione, nel senso di predisposizione alla patologia melanconica⁶⁰. Nonostante tutto questo, in ogni caso, gli sviluppi successivi non hanno portato, come d'altronde si desume dalle fonti giuridiche sopra ricordate, alla considerazione della stessa come malattia giuridicamente rilevante ai fini reidibitori, sebbene essa nella sua accezione di '*morbus*' sia stata oggetto di diverse monografie⁶¹.

La peculiarità della *melancholia* nel senso di malattia e che ha influenzato la netta separazione tra

⁵⁵) Questa è perciò il risultato di uno stato di equilibrio tra le diverse qualità, mentre la malattia è la conseguenza di una mancanza dello stesso a causa della prevalenza di una sostanza sulle altre. Sul punto si veda L. EDELSTEIN, '*Hippocrates*', in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», suppl. VI, Stuttgart, 1935, c. 1290 ss.

⁵⁶) Cfr. ps. Hipp. *nat. hom.* 4 (in HIPPOCRATES, IV, cit., p. 10). Si veda anche Isid., *etym.*, 4.5.7: '*Ex his quattuor humoribus reguntur sani, ex ipsis laeduntur infirmi*'. Cfr. VEGETTI, *Anima e corpo*, cit., p. 205.

⁵⁷) In questo naturale avvicinarsi della prevalenza dell'una o dell'altra sostanza, l'ideale dell'uomo sano, nel quale sia presente una perfetta armonia tra i quattro elementi, non risulta facilmente riscontrabile nella realtà: la completa salute è dunque solo un ideale, al quale ci si può avvicinare, ma che di fatto è irraggiungibile (cfr. KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op. cit.*, p. 15, e VEGETTI, *Introduzione*, cit., p. 58 s.).

⁵⁸) Nello stesso *Corpus Hippocraticum* si parla di malattie melanconiche, nel punto in cui si lascia intendere che vi sono persone nelle quali prevale costantemente una sostanza o l'altra al punto che, pur non potendole definire malate, appaiono senza dubbio predisposte a determinate malattie (cfr. DI BENEDETTO, *Il medico e la malattia*, cit., p. 57 ss.): di conseguenza, il termine «melanconico», al pari di quello di «collerico» e «flemmatico» e, se pur in misura minore, anche di «sanguigno», diventa passibile di due significati e, precisamente: la presenza di uno stato patologico o l'indicazione di un'attitudine costituzionale («complesione»), la quale in presenza di determinate circostanze può degenerare e trasformarsi da semplice predisposizione in malattia effettiva (cfr. KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op. cit.*, p. 16).

⁵⁹) Cfr. KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op. cit.*, p. 16: sulla teoria dei quattro temperamenti si veda, anche, *ivi*, p. 18 nt. 36 e p. 52 ss.; inoltre, *ivi*, p. 53 si sottolinea che «Galeno ha insistito... sul rapporto causale diretto tra costituzione fisica e carattere... non sorprende quindi che si sia sforzato di arrivare a una trattazione sistematica delle caratteristiche mentali determinate dagli umori...». Cfr. «Hippocratis da natura hominis liber primus et Galeni in eum commentarius», § VIII (in «Claudii Galeni Opera Omnia», ed. C. G. KÜHN, XV, Hildesheim, 1965, p. 95 ss.); cfr. anche Sen., *ira* 2.19.1 ('... et morum varietates mistura elementorum facit...').

⁶⁰) Cfr. *supra*, nt. 28.

⁶¹) Cfr. KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op. cit.*, p. 18 e nt. 36, dove si fa notare che solo per un'apparente paradosso «proprio la melanconia, che di tutte le crasi presentava la fisionomia più spiccatamente patologica, abbia finito col divenire quella in cui prima e più chiaramente fu individuata una differenza tra malattia reale e semplice predisposizione, tra stati patologici e particolarità del carattere, in breve tra malattia e temperamento» (cfr. VEGETTI, *Introduzione*, cit., p. 58 ss.).

patologia melanconica e semplice temperamento è costituita dal fatto che questa comporta in chi ne sia affetto turbe quali la depressione, la misantropia e, a volte, persino la pazzia. Pertanto, queste alterazioni psichiche, che affliggono il melanconico, oltre ad accelerare la separazione tra malattia e costituzione, hanno reso oltremodo incerta la zona di confine tra stato patologico e situazione normale, al punto che si è pervenuti, proprio per tali motivi, alla precisa individuazione di una costituzione o complessione melanconica, che tuttavia non consente in ogni caso di definire il *melancholicus* come una persona costantemente malata. Gli studiosi moderni hanno voluto vedere in tutto ciò la chiave di volta del fenomeno, che ha spinto la melanconia dentro i confini della psicologia e della fisiognomica⁶², dando un'impronta decisiva al processo che ha condotto al passaggio dalla teoria umorale a quella dei temperamenti, evoluzione che ha influenzato anche il diritto, dal momento che nell'ambito delle fonti giuridiche il melanconico viene indicato e quindi inteso in termini psicologici e fisiognomici: questo sia in quei luoghi in cui troviamo un gran numero di aspetti caratteriali prossimi alla follia che rientrano nella sintomatologia melanconica, sia laddove si prende in considerazione, ad esempio, lo stato del *balbus* e del *blaesus*⁶³.

La dottrina temperamentale, alla quale si è accennato poco sopra e il cui sistema fu pienamente sviluppato solo tra il II e il III secolo d.C., si incardina infatti sul tentativo di stabilire un rapporto tra le sostanze presenti nel corpo umano, o meglio tra la costituzione fisica, e il carattere degli individui, sulla base del principio secondo il quale gli umori provocano anche diversità in quest'ultimo⁶⁴. Su una simile connessione ha insistito lo stesso Galeno, il quale ha cercato di arrivare a una trattazione sistematica delle caratteristiche mentali determinate dagli umori, evidenziando, ad esempio, come l'acutezza e l'intelligenza dello spirito derivino dagli umori biliari (bile gialla), la costanza e la solidità provengano da quelli atrabiliari e la semplicità che confina nella stupidità sia portata, invece, dal sangue⁶⁵. Nella formulazione definitiva di questo sistema – che nell'esposizione di Galeno

⁶² KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op. cit.*, p. 19 nt. 39. Si veda Gal., *loc. aff.* 3.10 (in «Claudii Galeni Opera Omnia», cit., VIII, p. 190 s.), che in riferimento a Hipp., *aph.* 6.23 (in HIPPOCRATES, IV, cit., p. 184 [«se la paura o la depressione dura molto, questo è melanconico»]: cfr. DI BENEDETTO, *op. cit.*, p. 62) affermava che «Ippocrate aveva ragione nel compendiare i sintomi della melanconia nei due seguenti: paura e depressione».

⁶³ Cfr. Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.1.10-11: «neque eo nomine, quod aliquando id fecit, actio est, sicuti si aliquando febrem habuit: ceterum si nihilo minus permaneret in eo vitio, ut circa fana bacchari soleret et quasi demens responsa daret, etiamsi per luxuriam id factum est, vitium tamen esse, sed vitium animi, non corporis, ideoque redhiberi non posse, quoniam aediles de corporalibus vitiis loquuntur: attamen ex empto actionem admittit. Idem dicit etiam in his, qui praeter modum timidi cupidi avarique sunt aut iracundi» (su D. 21.1.1.10-11 si veda *supra* nt. 5). In questo passo viene preso in considerazione lo *status* di coloro che sono oltre modo timidi, avidi o collerici, attraverso il riferimento a una serie di sintomi: non privo di interesse è il fatto che questi, come si evidenzierà tra poco nel testo, sono stati ritenuti tipici del melanconico, all'interno del sistema dei quattro temperamenti; anche precedentemente, però, alcuni di questi segni erano stati presi in considerazione nell'ambito della visione medica della *melancholia*. Ad esempio, Archigene di Apamea (per il quale si veda Aret., *caus. et sign.* 2.3.5 (in «Corpus medicorum graecorum», II, *ed.* C. HUDE, Berlin, 1958, p. 39 ss.) annovera tra i sintomi della melanconia le tendenze suicide e i bruschi passaggi dalla meschinità e l'avarizia alla socievolezza e alla generosità. Così, anche Rufo di Efeso (sul quale si veda «De melancholia ex Galeno, Rufo, Posidonio et Marcello, Sicamii Aetii libellus», I [in «Claudii Galeni Opera Omnia», cit., XIX, p. 703 ss.]) descrive il melanconico come un individuo tormentato da ogni sorta di desiderio, depresso, codardo, misantropo, triste senza motivo, a volte esageratamente allegro, soggetto a varie eccentricità (si veda KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op. cit.*, p. 47). In D. 21.1.10.5, inoltre, si nota una certa corrispondenza tra medici e giuristi (su come secondo Ippocrate – ps. Hipp., *epid.* 2.5.1 [in «Oeuvres complètes d'Hippocrate», *ed.* E. LITRÉ, V, Amsterdam, 1962, p. 128]: cfr. *epid.*, 2.6.1 [ivi, p. 132]: οἱ τρουλοί, ταχύγλωσσοι, μελαγχολικοί, κατακόρες, ἀσκαρδαμύκται, ὀξυθυμοὶ ... – «il bleso, il calvo, il balbuziente e il peloso erano afflitti da forti disturbi melanconici», cfr. KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op. cit.*, p. 18 s. e nt. 37). A questo proposito è poi significativo come proprio in Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*, D.21.1.10.5 («*Quaesitum est, an balbus et blaesus et atypus i-sque qui tardius loquitur et varus et vatius sanus sit: et opinor eos sanos esse*») alcuni dei sintomi ora elencati vengano presi in considerazione al fine di stabilire se in questi casi il servo che ne sia affetto debba considerarsi *morbosus* o *sanus*: la tesi che prevale e per la quale propende lo stesso Ulpiano è di ritenere sano il *mancipium* che presenti tali particolarità. Su Rufo di Efeso si vedano in «ANRW», II.37.2, cit., A. SIDERAS, *Rufus von Ephesos und sein Werk im Rahmen der antiken Medizin*, p. 1077 ss., H. THOMSEN, C. PROBST, *Die Medizin des Rufus von Ephesos*, p. 1254 ss., e M. ULLMANN, *Die arabishe Überlieferung der Schriften des Rufus von Ephesos*, p. 1293 ss.

⁶⁴ Si veda KLIBANSKY, PANOFKY, SAXL, *op. cit.*, p. 52 ss.

⁶⁵ Si veda «Hippocratis de natura hominis liber primus et Galeni in eum commentarius», cit., § XV, p. 97.

risulta ancora incompleto⁶⁶ per l'esclusione dallo stesso del flegma – gli individui sani vengono divisi in modo sistematico in quattro categorie fisiche e mentali e le differenze tra gli stessi vengono fatte risalire alla prevalenza di un umore o dell'altro. In tale impostazione, pertanto, non si considera più la melancolia nei termini medici di malattia, ma si guarda al melancolico come a un tipo di carattere, nel quale vengono evidenziati come tratti costanti il *timor* e l'*avaritia* e il quale è riconoscibile per tutta una serie di segni, tra cui, ad esempio, la testa piegata, la carnagione scura e la magrezza, che vengono, inoltre, ricondotti alle caratteristiche proprie degli avari e dei codardi⁶⁷: tutti sintomi che troviamo presi in considerazione persino all'interno del Digesto tra i frammenti di commento alle disposizioni edittali sul *morbus* e sul *vitium*⁶⁸.

4. Precisata dunque la duplicità del significato di '*melancholia*', che si presenta sia come un tipo di carattere (e quindi di temperamento o complessione psicofisica), sia come vera e propria patologia che, per certi versi già malattia in se stessa, conduce il soggetto ad essere vittima di veri e propri *morbi* specifici, si può quindi tornare ad esaminare sotto tale particolare aspetto l'atteggiamento dei giuristi romani nei confronti della *melancholia*.

Risulta infatti evidente che questi – guardando ad essa non come a una malattia, ma solo come a un temperamento, senza considerarla immediatamente nella sua forte potenzialità degenerativa, in grado di condurre a quella che si può definire come vera e propria follia melancolica – non solo non hanno conferito alcun rilievo ai fini redibitori alla *melancholia* temperamentale, ma hanno altresì ricondotto la follia melancolica entro i confini del *furor*, rilevante in termini di redibitoria, senza pertanto preoccuparsi di distinguere da un punto di vista eziologico le cause che avevano condotto alla pazzia. Quello che insomma per i giuristi era rilevante, come risulta dalle fonti esaminate, era la follia «in atto»⁶⁹, indipendentemente dalla circostanza che essa derivasse o meno dalla *melancholia*, mentre al contrario quest'ultima intesa come temperamento o complessione risultava soltanto una situazione patologica «in potenza», e quindi non poteva essere ritenuta una condizione tale da legittimare il ricorso all'*actio redhibitoria*.

La posizione dei giureconsulti poggia evidentemente sulla loro «Isolierung» rispetto alle discipline estranee alla specificità del diritto⁷⁰, e quindi altresì rispetto alle elaborazioni medico scientifiche: anche per quanto riguarda la follia, tale impostazione di fondo si consolida quindi nell'esclusione di ogni possibilità di fondare le costruzioni giuridiche su basi appartenenti ad altre discipline. Queste ultime, infatti, ed in particolare le scienze mediche, già di per sé divise in scuole contrapposte e in concezioni di fondo tra loro spesso inconciliabili⁷¹, risultavano incontrollabili da parte del giurista nelle loro trasformazioni in continuo progresso e quindi nella contingenza dei loro risultati

⁶⁶ L'esposizione della teoria dei quattro temperamenti ci è pervenuta attraverso un'opera anonima e di difficile datazione, che si intitola *Περὶ τῆς τοῦ κόσμου κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου* (in J.L. IDELER, *Physici et medici graeci minores*, I, Amsterdam, 1963, p. 303 s). Inoltre KLIBANSKY, PANOFSKY, SAXL, *op. cit.*, p. 56 precisano che l'opera ora citata non è l'unica a riportare uno schema dei quattro temperamenti, dal momento che esso si trova anche in [ps. Gal.] «Galenus de humoribus liber» (in «Claudii Galeni Opera Omnia», cit., XIX, p. 485 ss)

⁶⁷ Sul punto si veda KLIBANSKY, PANOFSKY, SAXL, *ibidem*.

⁶⁸ In particolare in Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.10.5, su cui si veda *supra*, nt. 63.

⁶⁹ Che ai giuristi interessasse solo la malattia «in atto» è dimostrato anche da Iav. 1 *ex post. Lab*, D. 21.1.53: «*Qui tertiana aut quartana febris aut podagra vexarentur quive comitalem morbum haberent, ne quidem his diebus, quibus morbus vacaret, recte sani dicentur*»; in esso, infatti, sono considerate alcune patologie in atto come la febbre terzana e la febbre quartana, la quale, tra l'altro, nell'ambito della teoria umorale è collegata alla bile nera, secondo il seguente schema: bile nera – acido / freddo secco / milza / terra / autunno / temperamento melanconico / febbre quartana. Cfr. MANULI, *op. cit.*, p. 242. Sul frammento si veda LANZA, *Impedimenti*, cit., 1987, p. 512 nt. 37, dove è riportato il pensiero di G. SIMON, *De la condition des aliénés en droit romain et en droit français*, thèse, Paris, 1870, p. 129 s., secondo il quale: «...la folie constitue une cause d'excuse que le fou peut invoquer pendant ses intervalles lucides pour être dispensé de juger»; cfr. anche MEMMER, *Der 'schöne Kauf'*, cit., p. 15 e nt. 58.

⁷⁰ Cfr. in breve F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München, 1934, trad. it. – *I principii del diritto romano* –, Firenze, 1946 (rist. Firenze, 1995), p. 16 ss.

⁷¹ Cfr. in particolare D. GOUREVITCH, *Le vie della conoscenza: la medicina nel mondo romano*, in «Storia del pensiero medico occidentale», I, «Antichità e Medioevo» (*cur.* M.D. GRMEK), Roma-Bari, 1993, p. 121 ss.

attuali: il seguirle avrebbe perciò comportato per il giurista l'impossibilità di controllare le soluzioni elaborate, nella non remota ipotesi che le teorie mediche su cui si era fondato nella costruzione di un istituto fossero poi state superate in campo scientifico. Tutto ciò, d'altra parte, non contrasta con il modo dei *prudentes* di intendere giuridicamente la follia, che, lungi dall'affrontare i problemi eziologici ad essa collegati⁷², si incentra semplicemente su una visione della follia non positiva, ma negativa, nel senso di individuare cosa «manca» al folle piuttosto che approfondire che cosa sia tale stato: l'uso degli stessi termini quali *'absentia'*, *'dementia'* e *'insania'* e le estrinsecazioni positive di tale impostazione nella regolamentazione giuridica del *furor*, ad esempio nel processo, sono un inconfutabile indice di questa tendenza⁷³.

La posizione della giurisprudenza è, dunque, del tutto coerente, nel momento in cui da una parte, come si apprende da Paolo (1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.43.6) e da Aulo Gellio (*noct. Att.*, 4.2.15), si ritiene affetto da *morbus il furiosus*, indipendentemente da quelle che sono le cause di un simile *status*, e dall'altra si relega il *melancholicus* tra coloro che sono affetti da un *vitium animi*, che, in quanto tale, non giustifica il ricorso alla redibitoria, dal momento che si esclude che la semplice propensione umorale alla follia melanconica, non ancora estrinsecatasi in una vera e propria malattia, sia rilevante agli effetti redibitori. E' perciò verosimile che i giuristi, anche alla luce della spiccata sensibilità del tempo verso gli aspetti psicologici, abbiano voluto escludere che qualsiasi tratto temperamentale visto come sintomo di una complessione degenerativa potesse di per sé dare luogo alla redibitoria, contrastando, verosimilmente, diffusi atteggiamenti della società romana che portavano a scorgere nel temperamento *melancholicus* un fattore di per sé negativo e quindi a tentare di rifiutare la validità dell'acquisto dello schiavo che ne fosse afflitto⁷⁴.

⁷² Cfr. invece IMPALLOMENE, *op. cit.*, p. 204, il quale ritiene che la pazzia sia rilevante agli effetti edilizi perché «pur essendo un vizio dell'animo, può nondimeno essere causata da un vizio fisico». Sul punto si può notare come, in realtà, lo stato di *'furiosus'* sia di per sé rilevante dal punto di vista della redibizione, dal momento che il *furor* è considerato un *morbus*, indipendentemente dalle cause che hanno portato a una simile patologia: infatti, come si è visto in relazione alla stessa *melancholia*, anche laddove dei *vitia animi* si trasformino in follia, questi diventano rilevanti ai fini redibitori non in quanto vizi dell'animo, ma in quanto vere e proprie malattie: ciò che interessa, infatti, ai giuristi non è tanto la causa del *morbus* della follia, ma lo stato di malattia «in atto».

⁷³ Cfr. ZUCCOTTI, *'Furor haereticorum'*, cit., p. 51 s.

⁷⁴ Tali conclusioni trovano indiretta conferma anche in alcuni documenti relativi a compravendite di schiavi pervenuti in via epigrafica e papirologica, all'interno dei quali il venditore garantisce della sanità del *'mancipium'*, non solo richiamandosi genericamente all'Editto, ma anche facendo un esplicito riferimento all'assenza di quei *'vitia animi'* espressamente indicati all'interno del testo edittale e garantendo altresì del fatto che il servo venduto non è affetto da epilessia. L'indiretta conferma delle conclusioni formulate nel testo, secondo le quali a rilevare a fini redibitori è solo la malattia «in atto» e non anche la semplice predisposizione alla stessa, risiede nella circostanza che anche nella prassi negoziale si riscontra un simile atteggiamento; infatti, nei documenti qui di seguito riportati viene fatto riferimento all'epilessia, la quale, stando alle fonti mediche, è una malattia melanconica (si veda Gal., *loc. aff.* 3.9 [in «Claudii Galeni Opera Omnia», cit., VIII, p. 176 ss.]): ancora una volta, quindi, si ha la conferma del fatto che a rilevare è la patologia in atto. Il primo dei documenti considerati (*'Emptio pueri'*), che è una delle quattro tavolette di Transilvania, è un tritico risalente al 142 d. C. e riguarda la compravendita di uno schiavo. Nel punto relativo alla garanzia per i vizi si leggono le seguenti parole: «*Etum puerum sanum traditum esse, furtis noxaeque | | solutum, errorem fugitivum caducum non esse | praestari*» (cfr. «FIRA», III, § 88, p. 285 ss., ll. 5 ss.). Il secondo documento risale al 142 d. C. e riguarda la compravendita di una giovane schiava, Abaskantis, avvenuta in Side; al suo interno le parole usate per garantire l'assenza dei vizi sono le seguenti: ὑγιή ἐκ διατάγματος ... ἀνέπαφον πρὸς πάντων καὶ μήτε ῥέμβιον μήτε δραπετικὸν ἱερὸς τε νόσου ἐκτός («che è sana in conformità all'editto ... e che non è soggetta a vincolo [nossale] nei confronti di alcuno e non è vagabonda né fuggitiva e che è immune da epilessia»): si veda «Papyri Greek and Egyptian Edited by Various Hands in Honour of Eric Gardiner Turner», London, 1981, n. 22: cfr. anche per la traduzione del papiro riportato L. MIGLIARDI ZINGALE, *Vita privata e vita pubblica nei papiri d'Egitto. Silloge dei documenti greci e latini dal I secolo al IV secolo d. C.*, Torino, 1992, p. 59). Il terzo documento (*'Emptio puellae pampbilica'*), infine, risale al 151 d. C., proviene da Side in Panfilia e riguarda anch'esso la compravendita di una giovane schiava; al suo interno la garanzia prestata dal *'venditor'* in tema di vizi è espressa nel modo seguente: ὑγιή ἐκ διατάγματος | καὶ οὐδεμίαν ἔχον ζημίαν πρὸς πάντων καὶ μήτε ῥέμβιον μήτε δραπετικὸν ἱερὸς τε νόσου ἐκτός (*'sanam ex edicto et [omni] noxa solutam] adversus omnes neque fugitivam neque errorem et sine morbo comitiali'*): cfr. «FIRA», III, § 133, p. 429, ll. 5 ss. Questi documenti appaiono interessanti perché in essi, oltre al riferimento all'Editto e ai soli vizi dell'animo da questo considerati, si trova anche il richiamo all'epilessia, della quale si garantisce l'assenza. Ciò, in effetti, non deve stupire, dal momento che, come è già stato osservato nel testo, la condizione del servo *'lunaticus'* è stata ritenuta giuridicamente

Di conseguenza, nonostante l'importanza e l'attualità del tema, provata dal fatto stesso che i giuristi ne hanno trattato, sembra molto difficile, stando alle fonti giuridiche, poter sostenere che la μελαγχολία temperamentale giustificasse la redibizione. Anzi, proprio dal confronto con il caso del *furiosus* si possono ricavare validi argomenti per confermare la sua esclusione dai vizi redibitori, appunto in vista del fatto che i giuristi non consideravano le patologie in potenza, ma solo quelle in atto, e, quindi, non interessava loro la potenzialità degenerativa della μελαγχολία ma solo le effettive malattie in cui essa si fosse già tradotta.

E' dunque verosimile che – pur ammettendo la redibizione qualora il vizio dell'animo fosse una conseguenza di quello del corpo o qualora la malattia *animi*, al contrario, avesse comunque intaccato il corpo – i giuristi non abbiano ritenuto di per sé scontato un vero e proprio nesso di causalità tra il temperamento umorale dello schiavo *melancholicus* e le patologie in cui tale temperamento poteva degenerare, vedendo queste ultime già implicite nella complessione melanconica e quindi considerando la μελαγχολία in termini di *vitium*. Quella che è la caratteristica primaria della μελαγχολία, ossia la sua intrinseca possibilità di degenerare, che porta il melanconico ad essere naturalmente predisposto a tale tipo di malattia, riesce, forse, a spiegare il motivo per cui l'atrabiliarità non è stata considerata un vizio redibitorio. Infatti, essendo lo schiavo melanconico semplicemente predisposto a determinate patologie, e in particolare persino alla pazzia, agli occhi del giurista non è così scontato che esse si realizzeranno in concreto, potendo benissimo rimanere latenti, cosicché la melanconia potrà limitarsi alla caratterizzazione di un dato temperamento, che in quanto tale non è né può essere '*morbus*'; mentre, qualora il temperamento melanconico divenga follia vera e propria, esso sarebbe già di per sé '*furor*', e quindi *morbus* redibitorio indipendentemente dalla sua eziologia. E in effetti a tutto questo corrisponde il fatto che i giuristi, quando considerano il temperamento dello schiavo, si fermano alle conseguenze sensibili di esso – quali, ad esempio, la pronuncia blesa e la depressione – senza impostare il loro discorso, come invece avverrebbe in un contesto medico, sulla natura sintomatologica di tali aspetti, spiegabili in una prospettiva eziologica umorale quali conseguenze di un dato temperamento, ed in particolare di quello melanconico⁷⁵.

5. E' d'altra parte di per sé evidente che quello che interessa ai giuristi è uno stato di fatto e non una semplice predisposizione. Ciò pare trovare conferma anche prendendo come esempio il caso del servo fuggitivo, il quale, se da una parte è trattato alla stregua di un *vitium animi* espressamente indicato nel testo dell'Editto, dall'altra si presenta come una predisposizione *sui generis* alla fuga, dal momento che, per poter legittimare l'*emptor* alla redibitoria, è comunque pur sempre richiesto che una fuga si sia già verificata anteriormente alla compravendita, come si legge in:

Pap. 4 *resp.*, D. 21.1.54: *Actioni redhibitoriae non est locus, si mancipium bonis condicionibus emptum fugerit, quod ante non fugerat*⁷⁶.

A questo punto è possibile affermare che, alla luce dei frammenti di commento al testo dell'Editto nella parte di esso relativa al '*morbus*' e al '*vitium*', si nota che i giuristi, al fine di chiarire quale fosse la portata delle disposizioni in questione, hanno come si è visto preferito intendere questi termini nel senso di malattie «in atto», e non di semplici predisposizioni alle stesse, nonché come difetti del

rilevante nell'ambito del dibattito intorno a ciò che è '*morbus*' e ciò che è '*vitium*' secondo le disposizioni dettate dagli edili curuli. Cfr. D.21.1.43.6 (Paul. 1 *ed. aed. cur.*), per il quale si rinvia *supra*, nt. 42.

⁷⁵ In relazione alla sintomatologia melanconica e ai difetti degli schiavi si veda *supra*, nt. 63.

⁷⁶ Si veda IMPALLOMENE, *L'editto*, cit., p. 11, il quale, in relazione al titolo D. 21.1, spiega che «la sola fuga anteriore o successiva alla conclusione della compravendita non può perciò essere di per sé sufficiente a rendere responsabile il venditore verso il compratore. Si è risolta la questione ricorrendo al concetto del *vitium latens fugitivi* (Papiniano fr. 55), e con ciò, più che non alla fuga, si è voluto dare rilevanza all'inclinazione a fuggire ... Il venditore, pertanto, di regola è responsabile unicamente nell'ipotesi che il *servus* sia fuggito tanto prima (fr. 54; C. 4.58.3; Paolo, *Sent.*, 2.17.11; *Edictum Theodorici*, 141) che dopo (fr. 58 pr.; C. 4.58.2; Paolo, *Sent.*, 2.17.11) il perfezionamento del contratto»; cfr. MANNA, *Actio redhibitoria*, cit., p. 157 ss., e MEMMER, *Der 'schöne Kauf'*, cit., p. 11 s.

corpo. Ciò, però, non significa che la giurisprudenza non si sia resa conto del problema sotteso a quella categoria generale e non ben definita dei *vitia animi*. Infatti, come si è visto nel corso di queste note, il tema ha fornito l'occasione per un vivace dibattito, soprattutto in riferimento alla questione dell'impossibilità di impiego del *servus* a causa del vizio. Le conclusioni, ampiamente discusse, alle quali si è giunti, nel senso di attribuire rilievo ai fini redibitori solo a quei vizi dell'animo indicati nell'Editto, a quelli che fossero una conseguenza di un difetto del corpo o che fossero stati oggetto di un'esplicita dichiarazione relativa alla loro assenza nello schiavo venduto, sembrano tuttavia essere state influenzate dal contenuto della teoria dei quattro temperamenti, proprio nel punto in cui si tende ad escludere la possibilità per il compratore di agire con l'azione redibitoria in presenza di uno schiavo affetto da sintomi, che corrispondono a particolarità del carattere piuttosto che a una vera e propria malattia⁷⁷.

In conclusione, si può sostenere che accanto ad una concezione delle turbe mentali, che porta all'esclusione di alcune di esse dalla categoria delle patologie giuridicamente rilevanti, nell'altalenante tensione tra malattia «in potenza» e malattia «in atto», inizia ad emergere quel ragionamento controverso e dibattuto e apparentemente lasciato da parte all'interno della compilazione, in base al quale sembra doversi attribuire una rilevanza giuridica a quei *vitia animi* così invasivi al punto da rendere il *servus* che ne sia affetto del tutto inutilizzabile. Allo stesso tempo, però, si esclude indirettamente il rilievo di quei vizi, che si presentano come semplici aspetti caratterizzanti un tipo di temperamento. La *melancholia* considerata in questo modo viene, quindi, esclusa dalle malattie redibitorie, per essere compresa nella generica categoria dei *vitia animi*, dalla considerazione giuridica dei quali non si discosta nemmeno in forza della sua spiccata potenza degenerativa, che può facilmente condurre alla follia melancolica e, quindi, a un *morbus*⁷⁸.

I testi che, infine, parlano dello schiavo stordito e inaffidabile, come quello del soggetto che si ferma incantato e instupidito davanti alle pitture⁷⁹ o di quello che va in giro allucinato dando responsi⁸⁰, possono costituire la descrizione di una semplice «macchietta» caratteriale che di tanto in tanto ha ciclotimiche crisi di tale tipo, che però in ogni caso può normalmente essere utilizzato, ma possono riferirsi altresì a un soggetto monomaniacale senza considerevoli intervalli di normalità, che non può essere di alcuna utilità per il *dominus*. Forse il criterio dell'intelligenza è coordinabile a quello di Pomponio relativo all'effettiva utilizzabilità dello schiavo e può quindi comprendere anche i più gravi tra i sintomi della *μελαγχολία*⁸¹. Non è, d'altra parte, inverosimile che la assenza di intelligenza, intesa nel senso ampio di fidabilità, possa essere valutata alla stregua di un *vitium animi* per così dire prototipico e quasi riassuntivo per compendiare tutti quei difetti psichici che, pur non po-

⁷⁷) Cfr. *supra*, nt. 63

⁷⁸) Cfr. Aul. Gell., *noct. Att.* 4.2.15.

⁷⁹) Cfr. Ven. 5 *act.*, D. 21.1.65.pr.: «*Animi potius quam corporis vitium est, veluti si ludos adsidue velit spectare aut tabulas pictas studiose intueatur, sive etiam mendax aut similibus vitiis teneatur*». Sul frammento si vedano LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., p. 148 (in cui si sottolinea che rimirare i quadri era considerato un vizio degli schiavi in vista dell'esigenza «che essi lavorassero senza perdersi in perniciose distrazioni»), BÜRGE, *rec.* a LUCREZI, *'La tabula picta'*, cit., p. 566 nt. 15, F. HORAK, *Ästhetische Probleme bei den römischen Juristen*, in «*Iura*», 'VIII, 1987, p. 158, A. CARCATERRA, *Concezioni epistemiche dei giuristi romani*, in «*SDHI*», LIV, 1988, p. 64, dove in relazione al termine '*studiosus*' si nota che, come risulta dal frammento in questione, questo è stato impiegato anche nell'ambito del diritto: secondo l'autore, in D. 21.1.65.pr. '*studiose*', in quanto riferito al vizio dell'animo, deve essere inteso nel senso di passione, ardore; viene, infine, precisato che il brano ha un carattere normativo, poiché, oltre a condannare il '*vitium animi*', «vuole indurre, epistemicamente, a un miglioramento della condotta del cittadino».

⁸⁰) Cfr. Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.1.9-10.

⁸¹) Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.25.6: «*Hoc autem, quod deterior factus est servus, non solum ad corpus, sed etiam ad animi vitia referendum est, ut puta si imitatione conservorum apud emptorem talis factus est, aleator forte vel vinarius vel erro evasit*». Nel frammento il rilievo dei *vitia animi* viene evidenziato anche in relazione alla disposizione dell'Editto, in base alla quale «*si quid autem post venditionem traditionemque deterius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit... ut ea omnia restituat*» (cfr. D. 21.1.1) e che, come si apprende dal passo in questione, deve essere riferita anche ai vizi dell'animo. Sul passo si vedano: U. WESEL, *Zur dinglichen Wirkung der Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufs*, in «*ZSS*», XCVIII, 1968, p. 143 e nt. 165; R. KNÜTEL, *Die Haftung für Hilfspersonen im römischen Recht*, in «*ZSS*», CXIII, 1983, p. 352 e nt. 40; MADER, *Mortuus*, cit., p. 225; KURIŁOWICZ, *Das Glücksspiel*, cit., p. 211 e nt. 114.

tendo essere considerati redibitori, sono pur sempre valutabili dal giudice a seconda del loro grado⁸², come sembrano documentare quei passi nei quali si ammette la possibilità di agire con l'*actio empti*, qualora lo schiavo sia affetto da un *vitium animi*⁸³.

⁸²) Cfr. tra l'altro Ulp., 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.10.3 (*'de myope quaesitum est, an sanus esset: et puto eum redhiberi posse'*).

⁸³) Cfr. Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.1.11; Ulp. 1 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.4.pr.